SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 8 giugno 2012 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 aprile 2012, n. **75**.

Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID).

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera *r)*, della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 29, comma 2, relativo alla facoltà da parte del Ministero dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici delle Camere di commercio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'articolo 5, comma 2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e, in particolare l'articolo 19, comma 2, del citato decreto, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal predetto decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2007, che incarica le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di svolgere la vigilanza sul mercato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e in servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia ed in particolare l'articolo 30, comma 21, che fissa in quindici anni la validità temporale dei bolli metrici e della marcatura CE apposti sui contatori del gas con portata fino a 10 m^3/h;

Vista la legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee;

Visto, in particolare, l'articolo 7 del citato decreto-legge n. 135 del 2009 con il quale sono state date disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso ed al commercio degli stessi;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, concernente la riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,

ed in particolare il comma 2 dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento all'articolo19, concernente la segnalazione certificata di inizio attività - Scia;

Eseguita la procedura di informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2011;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 1993 del 30 gennaio 2012;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I
CRITERI

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai controlli successivi alla messa in servizio relativi ai contatori del gas e dispositivi di conversione del volume, definiti all'allegato MI-002 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e conformi alle prescrizioni del medesimo decreto, con esclusione dei sistemi di misura di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «decreto», il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

b) «allegato MI-002», l'allegato MI-002 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

c) «contatore del gas», strumento inteso a misurare, memorizzare e visualizzare la quantità di gas combustibile (volume o massa) che vi passa attraverso;

d) «dispositivo di conversione», dispositivo che costituisce una sottounità secondo l'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto, installato su un contatore del gas che converte automaticamente la quantità misurata alle condizioni di misurazione in una quantità alle condizioni di base;

e) «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;

f) «verificazione periodica dei contatori del gas», il controllo metrologico legale periodico effettuato sui contatori del gas con portata massima superiore a 10 m^3/h dopo la loro messa in servizio, secondo periodicità definita in funzione del tipo di appartenenza o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi, comportante rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico;

g) «verificazione periodica dei dispositivi di conversione», il controllo metrologico legale periodico effettuato sui dispositivi di conversione dopo la loro messa in servizio, secondo periodicità definita in funzione del tipo di appartenenza o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi, comportante rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico;

h) «controlli metrologici casuali», i controlli metrologici legali diversi da quelli effettuati sugli strumenti in servizio di cui alle lettere *f)* e *g)*, ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza, eseguiti su contatori del gas e dispositivi di conversione in servizio intesi ad accertare il loro corretto funzionamento ed utilizzo;

i) «titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione», la persona fisica o giuridica titolare della proprietà di detto contatore e di detto dispositivo o che, ad altro titolo, ne ha la disponibilità;

l) «raccomandazione OIML», la Raccomandazione internazionale pubblicata dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale;

m) «norma armonizzata», una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;

n) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico organismo che in uno Stato membro è autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;

o) «sigilli», i sigilli, anche di tipo elettronico, applicati sui contatori del gas e sui sistemi di conversione dagli organismi notificati e dai fabbricanti in sede di accertamento della conformità, e dagli organismi che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attività all'Unione italiana delle Camere di Commercio, e dalle stesse Camere durante il periodo transitoria di cui all'articolo 20;

p) «libretto metrologico», il libretto, anche in formato elettronico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato II;

q) «Scia», la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

r) «organismo», l'organismo di ispezione così come definito nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che effettua la verificazione periodica dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione a seguito della presentazio-

ne a Unioncamere della segnalazione certificata di inizio attività - Scia;
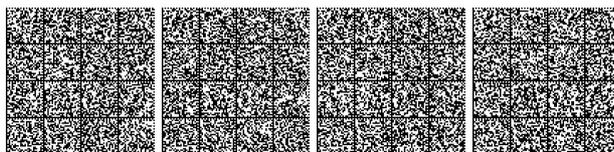
s) «Unioncamere», l'Unione Italiana delle Camere di Commercio.

Art. 3.

Controlli successivi

1. I contatori del gas e i dispositivi di conversione, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti ai seguenti controlli successivi:

a) verificazione periodica;

b) controlli metrologici casuali.

2. I contatori del gas di portata massima non superiore a 10 m³/h sono esclusi dall'obbligo della verificazione periodica di cui al comma 1, lettera *a)*.

3. In sede di controlli successivi, ai contatori del gas ed ai dispositivi di conversione, non sono aggiunti ulteriori sigilli rispetto a quelli già previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto rilasciati dagli organismi notificati.

4. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nei controlli successivi e di meglio specificare le prescrizioni al riguardo già contenute nel presente regolamento possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive per l'effettuazione dei suddetti controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione.

Art. 4.

Criteri per la verificazione periodica

1. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare apposta sui contatori del gas con portata massima fino a 10 m³/h compresi, hanno una validità temporale di 15 anni decorrenti dall'anno della loro apposizione in sede di accertamento della conformità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai contatori del gas, con portata massima fino a 10 m³/h compresi, con la conversione della temperatura che indicano il solo volume convertito.

3. La periodicità della verificazione periodica dei contatori del gas diversi da quelli di cui al comma 1 e dei dispositivi di conversione è riportata nell'allegato I.

4. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione sono pari a quelli fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza della stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla relativa Norma armonizzata o Raccomandazione OIML.

5. Nei casi in cui le pertinenti norme armonizzate o Raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici per le verifiche sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono quelli riportati nell'allegato MI-002, rispettivamente ai punti 2 e 8.

6. Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue per la prima volta la verificazione periodica dota i contatori del gas e i dispositivi di conversione, senza onere per il titolare degli stessi, di un libretto metrologico, anche su supporto informatico contenente le informazioni di cui all'allegato II.

7. Il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione che è stato sottoposto alla verificazione periodica esibisce, su richiesta degli incaricati dei controlli metrologici successivi, il relativo libretto metrologico o la stampa dal supporto elettronico dello stesso che riporta cronologicamente gli interventi effettuati.

8. Nell'allegato III sono riportati i disegni cui devono conformarsi:

a) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito positivo della verificazione periodica;

b) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito negativo della verificazione periodica o dei controlli casuali.

9. Nel caso di strumenti già in uso, il libretto metrologico di cui al comma 6 è fornito da chi effettua la verificazione periodica successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5.

Criteri per i controlli metrologici casuali

1. I controlli metrologici casuali sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione in servizio presso i titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione sono eseguiti ad intervalli casuali, senza determinata periodicità e senza preavviso. Sono altresì eseguiti controlli casuali in contraddittorio ove il titolare del contatore o altra parte interessata nella misurazione ne fa richiesta alla Camera di commercio competente per territorio.

2. Nei controlli casuali sono effettuate, secondo i casi, una o più delle prove previste per la verificazione periodica e gli strumenti utilizzati rispettano le previsioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7 dell'articolo 9.

3. Qualora le pertinenti Norme armonizzate o Raccomandazioni OIML (Documenti normativi) non prevedono specifici errori massimi tollerati per le verifiche sugli strumenti in servizio disciplinati dal presente regolamento, detti errori in sede di controlli casuali sono superiori del 50 per cento rispetto a quelli stabiliti nell'allegato MI-002.

4. I contatori del gas ed i dispositivi di conversione, qualora utilizzati per usi fiscali in impianti destinati alla produzione di energia elettrica, possono essere sottoposti a controlli metrologici casuali su richiesta dell'Agenzia delle Dogane.

5. Le Camere di commercio sono incaricate di svolgere funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del presente regolamento.

Art. 6.

Soggetti incaricati dell'esecuzione della verificazione periodica

1. La verificazione periodica dei contatori del gas con portata massima superiore a 10 m³/h e dei dispositivi di conversione è effettuata da organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere.
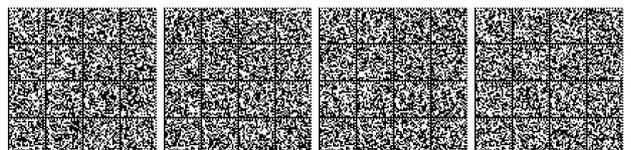
Art. 7.

Soggetti incaricati dei controlli casuali

1. I controlli casuali dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, sono effettuati dalle Camere di commercio.

2. Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e misure.

Capo II

VERIFICAZIONE PERIODICA

Art. 8.

Generalità

1. I contatori del gas diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, ed i dispositivi di conversione, utilizzati per una funzione di misura legale, sono sottoposti alla verificazione periodica secondo le periodicità previste all'allegato I, che decorrono dall'anno in cui sono state apposte la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare.

2. Il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione richiede la verificazione periodica entro la scadenza della precedente o entro 10 giorni dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

3. L'esito positivo della verificazione periodica è attestato mediante il contrassegno di avvenuta verificazione periodica di cui all'allegato III, punto 2. ed il ripristino degli eventuali sigilli rimossi, mentre quello negativo è attestato dal contrassegno di cui al punto 1. del medesimo allegato. Nel caso in cui tale contrassegno non può essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verificazione, questo è apposto sul libretto metrologico.

4. In occasione della verificazione periodica contemplata dal presente regolamento, l'organismo riporta nel libretto metrologico di cui all'articolo 4, comma 6, l'annotazione delle informazioni previste all'allegato II.

5. Nel contrassegno di cui al comma 3 è riportato il logo recante gli elementi identificativi previsti all'articolo 16, comma 2, dell'organismo che ha effettuato la verificazione periodica.

6. Qualora alla scadenza della verificazione periodica il contatore del gas e il dispositivo di conversione risultino installati presso un'utenza con fornitura non attiva, il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione richiede una nuova verificazione periodica entro 30 giorni dall'avvenuta riattivazione della fornitura.

Art. 9.

Procedure per la verificazione periodica

1. Le procedure da seguire nella verificazione periodica dei contatori del gas di portata superiore a 10 m^3/h e dei dispositivi di conversione sono rivolte ad accertare il rispetto di specifici requisiti, escludendosi qualsiasi operazione che comporti lo smontaggio di componenti e la rimozione di sigilli, con eccezione di quelli a protezione delle sonde di pressione e temperatura. Nelle more dell'adozione delle direttive previste al comma 4 dell'articolo 3, la verificazione periodica è eseguita tenendo conto dei principi desumibili dalle prescrizioni in materia di verificazione CE della pertinente norma armonizzata europea o, in sua assenza, dalla relativa raccomandazione OIML. Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dai relativi attestati di esame CE del tipo o di progetto.

2. Gli strumenti utilizzati nella verificazione periodica non devono essere affetti da un errore superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato previsto per la tipologia di controllo che si esegue; in particolare l'incertezza estesa di taratura degli strumenti non deve essere superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato sullo strumento sottoposto a verificazione.

3. Gli strumenti campione utilizzati dall'organismo per eseguire la verificazione periodica sono muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza ed il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare.

4. Gli strumenti utilizzati per la misurazione delle grandezze pressione e temperatura sono sottoposti alla certificazione annualmente mentre quelli per la misurazione della grandezza umidità ogni 2 anni. Nel caso in cui per la misurazione della pressione è utilizzato un banco manometrico del tipo «a pesi diretti» o «a pistone cilindro» detto banco viene certificato ogni tre anni.

5. Nel caso in cui la verificazione del contatore del gas in servizio è effettuata con un contatore di controllo (master meter) questo non deve essere affetto da un errore superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato e in particolare l'incertezza estesa di taratura del contatore di controllo non deve essere superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato sullo strumento in servizio. Il contatore di controllo deve essere munito di un certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza ed il campo di misura che il contatore è destinato a misurare. L'organismo che ha presentato una segnalazione certificata di inizio attività a Unioncamere sottopone i propri contatori di controllo alla suddetta certificazione con cadenza annuale.

6. In alternativa al contatore di controllo (master meter) possono essere utilizzati per la verificazione del contatore del gas anche sistemi di misura equivalenti i quali rispettano i requisiti del comma 5.

7. Gli strumenti e le apparecchiature necessari per le funzioni da svolgere sono nella disponibilità materiale dell'organismo che svolge la verifica, anche per mezzo di comodato d'uso ovvero secondo altre forme che ne assicurino l'effettiva disponibilità.

8. In caso di esito negativo della verificazione l'operatore appone sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato III, punto 1, ove è riportato il logo recante gli elementi identificativi dell'organismo che lo appone e la data. Il contrassegno è rimosso all'atto della nuova richiesta di verificazione periodica o della verificazione stessa.
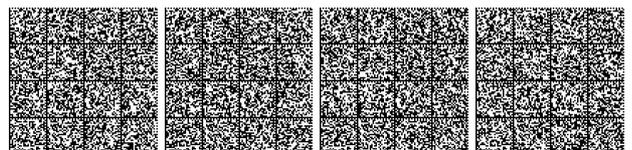
Art. 10.

Organismi

1. I requisiti degli organismi sono riportati al Capo III.

2. L'Unioncamere forma l'elenco degli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere. Tale elenco è reso pubblico, è consultabile anche per via informatica e telematica e contiene almeno i seguenti dati:

a) nome, denominazione o ragione sociale dell'organismo;

b) nome e cognome del responsabile delle attività di verificazione periodica;

c) indirizzo completo della sede legale e delle eventuali sedi operative ove viene svolta l'attività di verificazione periodica;

d) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli utilizzati;

e) tipi di strumenti dei quali esegue la verificazione periodica;

f) recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;

g) data di inizio attività, dell'eventuale divieto di prosecuzione dell'attività e di cessazione;

h) eventuale pubblicazione delle violazioni accertate.

Art. 11.

Riparazione degli strumenti

1. Qualora i controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione del volume hanno esito negativo, questi possono essere detenuti dal titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione nel luogo dell'attività purché muniti del contrassegno previsto all'articolo 4, comma 8, lettera *b)*, e non utilizzati. Gli stessi strumenti, qualora la verificazione periodica non avviene contestualmente alla riparazione, possono essere riutilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica, purché muniti di sigilli provvisori applicati, a richiesta del titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione, dal riparatore in sostituzione di quelli rimossi, fino all'esecuzione della verificazione periodica.

2. Il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione richiede una nuova verificazione periodica nei casi in cui provvede a riparazioni dei propri strumenti che comportano la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo di protezione anche di tipo elettronico. Gli strumenti possono essere utilizzati con i sigilli del riparatore, applicati a richiesta del predetto titolare, fino all'esecuzione della verificazione periodica.

3. La verificazione periodica è eseguita entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'organismo.

Art. 12.

Obblighi del titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione

1. I titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione soggetti all'obbligo della verificazione periodica:

a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio competente la data di inizio e di fine dell'utilizzo e gli altri elementi previsti all'articolo 13, comma 2, del contatore del gas e del dispositivo di conversione, indicandone l'eventuale uso temporaneo;

b) garantiscono il corretto funzionamento dei loro contatori del gas e dei dispositivi di conversione, conservano inoltre la documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico che contiene almeno gli elementi informativi riportati nell'allegato II;

c) mantengono l'integrità dell'etichetta apposta in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;

d) curano l'integrità dei sigilli provvisori di cui richiedono l'applicazione al riparatore.

Art. 13.

Elenco titolari di contatori del gas e dei dispositivi di conversione

1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 12, comma 1, delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attività di verificazione periodica e degli esiti dell'attività relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere.

2. Le Camere di commercio formano altresì l'elenco dei titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione, consultabile dal pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale, contenente:

a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore e, se presente, del dispositivo di conversione;

b) indirizzo presso cui il contatore del gas e, se presente, il dispositivo di conversione è in servizio qualora diverso dal precedente;

c) codice identificativo del punto di riconsegna gas (PDR);

d) tipo del contatore del gas e del dispositivo di conversione, se presente;

e) marca e modello del contatore del gas e del dispositivo di conversione, se presente;

f) anno della marcatura CE del contatore del gas e del dispositivo di conversione, se presente;

g) portata minima e portata massima del contatore del gas;

h) numero di serie del contatore del gas e del dispositivo di conversione, se presente;

i) data di messa in servizio e di cessazione del contatore e del dispositivo di conversione, se presente;

l) specifica dell'eventuale uso temporaneo del contatore e del dispositivo di conversione, se presente.
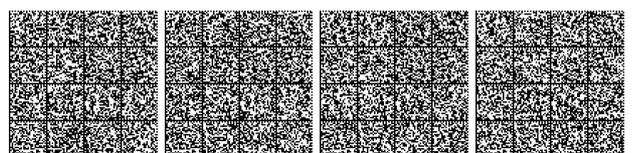
Capo III

ORGANISMI

Art. 14.

Presupposti e requisiti

1. Gli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento effettuano sia la verificazione periodica, sia la riparazione dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione.

2. L'organismo al momento della presentazione della Scia dichiara di operare in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione), e rispetta i requisiti di cui al presente regolamento e alle altre norme applicabili.

3. Se l'organismo non è già accreditato, entro 270 giorni dall'inizio dell'attività inoltra ad Unioncamere il certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo è accreditato come organismo che esercita l'attività di ispezione in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. In assenza di tale adempimento gli effetti di autorizzazione connessi alla Scia sono sospesi e, dopo ulteriori 90 giorni, sono revocati.

4. Gli organismi di cui al comma 1. nominano un responsabile per l'attività di verificazione periodica disciplinata dal presente regolamento.

Art. 15.

Indipendenza degli organismi e sigilli

1. L'organismo che rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice C della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 può eseguire la funzione di verificazione periodica e quella di riparazione mentre, nel caso in cui detto organismo rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice A, può eseguire solo la verificazione periodica.

2. Nei casi in cui l'organismo esercita anche l'attività di riparazione, la funzione di verificazione periodica è svolta in maniera distinta ed indipendente da quella di riparazione; il responsabile della verificazione periodica dipende direttamente dal legale rappresentante dell'impresa di cui fa parte l'organismo.

3. I sigilli applicati sui contatori di gas e sui dispositivi di conversione in sede di verificazione periodica da parte dell'organismo incaricato al fine di ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o per altra qualsiasi causa già posti a salvaguardia dell'inaccessibilità agli organi interni e dei dispositivi di taratura, sono equivalenti a quelli apposti dagli organismi notificati o dal fabbricante in sede di accertamento della conformità.

4. L'incaricato di effettuare la verificazione periodica, nei casi in cui svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, dà evidenza delle operazioni svolte sul libretto metrologico.

Art. 16.

Modalità di segnalazione

1. Gli organismi interessati presentano apposita Scia ad Unioncamere che, per gli accertamenti, si avvale di norma della Camera di commercio della provincia in cui gli organismi stessi hanno la sede operativa dell'attività di verificazione, anche sulla base delle eventuali ulteriori indicazioni definite con apposita direttiva dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere. La Scia contiene:

a) copia del certificato di accreditamento o dichiarazione dell'organismo nazionale di accreditamento che la domanda di accreditamento è stata accettata;

b) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di contatori di gas e convertitori di volume sui quali effettua la verificazione periodica;

c) l'elenco delle attrezzature e dei campioni di cui si avvale per l'esecuzione della verificazione;

d) la dichiarazione con cui il legale rappresentante ed il responsabile delle verificazioni periodiche si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività segnalata;

e) l'indicazione del responsabile delle verificazioni periodiche;

f) l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verificazioni periodiche effettuate;

g) documentazione relativa alle procedure tecniche ed istruzioni con particolare riferimento a quelle relative alla verificazione periodica ed alla gestione dei campioni.

2. L'Unioncamere al momento del ricevimento della segnalazione provvede all'assegnazione del numero identificativo, da inserire nel logo del sigillo, ed a comunicare alle Camere di commercio l'avvenuta presentazione della segnalazione ed il nome del responsabile della verificazione periodica. Il logo contiene il suddetto numero, preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo ha la sede legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in una circonferenza.

3. L'organismo, entro 30 giorni dall'assegnazione del numero identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo che utilizza nei sigilli e nelle etichette adesive, che al distacco si distruggono, ai fini della riparazione e della verificazione periodica.

4. I costi relativi agli accertamenti ed alla vigilanza sull'organismo, di cui all'articolo 19, sono a carico dell'organismo che ha presentato la segnalazione.

5. Gli organismi operano su tutto il territorio nazionale.

Art. 17.

Divieto di prosecuzione dell'attività e provvedimenti di autotutela

1. L'Unioncamere entro 60 giorni procede alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo, e, in caso di verificata assenza dei re-

quisiti e dei presupposti di legge, inibisce la prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato da Unioncamere stessa.
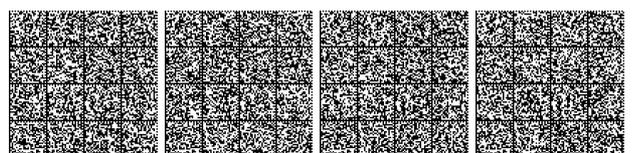
2. Decorso detto termine di 60 giorni, l'Unioncamere può incidere sul provvedimento consolidatosi solo:

a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*octies* della legge n. 241 del 1990;

b) mediante procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3 purché sia verificato che sono state rese, in sede di Scia, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, false e mendaci.

3. Il divieto di prosecuzione dell'attività è adottato, sentito l'organismo, da Unioncamere e contiene le motivazioni della decisione adottata nonché, l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.

4. Le verifiche già programmate con l'organismo oggetto di provvedimenti di inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere devono essere riprogrammate dal titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione entro 60 giorni lavorativi con un altro organismo.

Art. 18.

Obbligo di registrazione e di comunicazione

1. Gli organismi inviano telematicamente entro sette giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con i seguenti elementi:

a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione, se presente;

b) indirizzo presso cui il contatore del gas e il dispositivo di conversione, se presente, è in servizio se diverso dal precedente;

c) codice identificativo del punto di riconsegna gas (PDR);

d) tipo del contatore del gas o del dispositivo di conversione, se presente;

e) marca, modello e categoria, del contatore del gas o del dispositivo di conversione, se presente;

f) numero di serie del contatore del gas o del dispositivo di conversione, se presente;

g) portata minima e portata massima del contatore del gas;

h) data di messa in servizio e di cessazione del contatore e del dispositivo di conversione, se presente;

i) specifica dell'eventuale uso temporaneo del contatore e del dispositivo di conversione, se presente;

l) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verificazione;

m) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza;

n) eventuali anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato esito negativo;

o) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.

2. L'organismo tiene un registro, anche in formato elettronico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito, positivo o negativo.

Art. 19.

Vigilanza sugli organismi

1. L'organismo nazionale di accreditamento esegue la propria attività di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

2. Unioncamere, in qualità di ente incaricato di gestire il procedimento che consente agli organismi di operare, ha la facoltà di effettuare controlli, purché non sovrapponibili nello specifico rispetto a quanto già verificato e documentato dall'organismo nazionale di accreditamento in merito alla conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, salvo i casi in cui si ritenga comunque necessaria una verifica ulteriore.

3. La vigilanza sulle verifiche effettuate, sugli strumenti in servizio, dagli organismi è svolta dalla Camera di commercio competente per territorio, fino all'1 per cento degli strumenti verificati dagli organismi computati su base annuale. I mezzi e le risorse necessari alla verifica sono messi a disposizione della Camera di commercio dall'organismo che ha eseguito la verifica.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui l'organismo comunica alla Camera di commercio competente per territorio l'utente presso cui effettua la verificazione periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.

5. I risultati delle operazioni di vigilanza effettuate dalle Camere di commercio sono trasmessi a Unioncamere.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 20.

Periodo transitorio

1. Per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le Camere di commercio continuano ad effettuare la verificazione periodica dei dispositivi di conversione di cui al presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 aprile 2012

Il Ministro: PASSERA

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 328
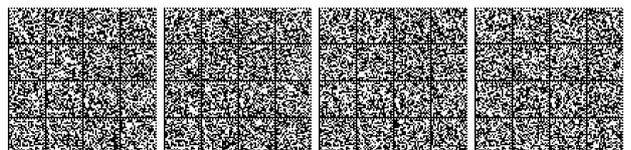
ALLEGATO I
(articolo 4, comma 3; articolo 8, comma 1)

Periodicità della verificazione dei contatori del gas con portata massima superiore a 10 m^3/h e dispositivi di conversione del volume:

Tipo di strumento
Contatori del gas: – entro 15 anni per i contatori a pareti deformabili; – entro 10 anni per i contatori a turbina e a rotoidi; – entro 5 anni per i contatori di altre tecnologie rispetto a quelle sopra indicate
Dispositivi di conversione del volume: – entro 4 anni nel caso in cui i sensori di temperatura e pressione sono parti integranti del dispositivo stesso – entro 2 anni nel caso in cui i sensori di temperatura e pressione sono elementi sostituibili con altri analoghi, senza che sia necessario modificare le altre parti dello strumento.

ALLEGATO II

(articolo 4, comma 6; articolo 12, comma 1, lettera b))

Informazioni che devono essere riportate sul libretto metrologico:

- Nome e indirizzo del titolare del contatore o del dispositivo di conversione ed eventuale partita IVA;
- Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, se diverso dal precedente;
- Codice identificativo del punto di riconsegna (se previsto);
- Tipo del contatore o del dispositivo di conversione;
- Marca e modello;
- Portata minima e portata massima;
- Numero di serie;
- Anno della marcatura CE;
- Data di messa in servizio;
- Specifica di strumento utilizzato come “contatore temporaneo”;
- Nome dell’organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto;
- Data e descrizione delle riparazioni;
- Data delle verifiche periodiche e data di scadenza;
- Decisione di accettazione o di rifiuto della verificazione periodica;
- Controlli casuali, esito e data.
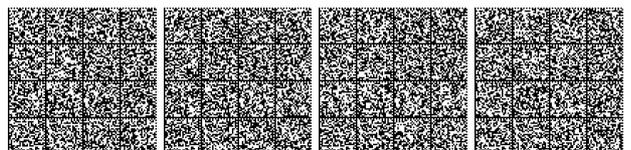
ALLEGATO III
(articolo 4, comma 8; articolo 8, comma 3; articolo 9, comma 8)

Disegni dei contrassegni

1. Contrassegno da applicare sugli strumenti in caso di esito negativo della verifica periodica o dei controlli casuali.

STRUMENTO NON CONFORME
Logo dell'Organismo o Nome della CCIAA
Data ……………

Dimensioni dell'etichetta: quadrata (40 mm di lato)
Colori: "Scritte nere su fondo rosso"

2. Contrassegno da applicare sugli strumenti di misura in caso di esito positivo della verificazione periodica.

VERIFICAZIONE PERIODICA SCADENZA		
MESE	ANNO	MESE
1 2 3 4 5 6	XXXX (anno di scadenza) Logo dell'organismo	7 8 9 10 11 12

Dimensioni dell'etichetta: quadrata (lato ≥40 mm)
Colori: fondo verde con carattere di stampa nero

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

— Si riporta il testo degli articoli 20, 47, comma 2, e 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali):

«Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura). — 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1.

(*Omissis*).».

«Art. 47*(Funzioni e compiti conservati allo Stato)*. — (*Omissis*).

2. Sono conservate, altresì, allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi, nonché le condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive.

(*Omissis*).».

«Art. 50 *(Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse)*. — 1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.

2.

3.

4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

— Si riporta il testo dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni):

«Art. 29 *(Ordinamento)*. — (*Omissis*).

2. Il Ministero delle attività produttive si avvale degli uffici territoriali di Governo, nonché, sulla base di apposite convenzioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio:

«Art. 5 *(Regioni a statuto speciale e province autonome)*. — (*Omissis*).

2. Le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta sono attribuite alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, che all'art. 11, ha statuito, nella circoscrizione della Valle d'Aosta l'assunzione da parte della regione dei compiti della camera di commercio.».

— Il decreto luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 (Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1947, n. 10.

— Il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2000, n. 216.

— Il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, concernente, tra l'altro, il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 aprile 2001, n. 86.

— Il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana, concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 2001, n. 94.

— La legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdòtaine des entreprises et des activités liberales), è pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 11 giugno 2002, n. 25.

— Il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2003, n. 159.

— La legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 2006, n. 164.

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 (Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura):

«Art. 19 *(Aggiornamento e controlli successivi)*. — 1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato centrale metrico.

2. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione in servizio.».

— La direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura, è pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 135. Entrata in vigore il 20 maggio 2004.

— Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 22 del 2007:

«Art. 14 *(Vigilanza sul mercato)*. — 1. I soggetti individuati con successivo decreto ministeriale, diversi da quelli di cui all'art. 9, svolgono attività di vigilanza sul mercato.

2. Il Ministero dello sviluppo economico è l'autorità competente per lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri e con la Commissione europea.».

— Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e in servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 luglio 2008, n. 154.

— La citata direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è pubblicata nella G.U.U.E. 27 aprile 2006, n. L 114. Entrata in vigore il 17 maggio 2006.

— Si riporta il testo dell'art. 30, comma 21, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2009, n. 176, S.O.:

«Art. 30 *(Misure per l'efficienza del settore energetico)*. — (*Omissis*).

21. La validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h è di quindici anni, decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di verificazione o accertamento della conformità prima della loro immissione in commercio.».

— La legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 2009, n. 274, S.O.

— Si riporta l'art. 7 del citato decreto-legge n. 135 del 2009:

«Art. 7 *(Disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e al commercio degli stessi - Procedura d'infrazione n. 2007/4915)*. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di idrocarburi non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale. Il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas, ai fini del corretto funzionamento del sistema nazionale del gas e agli effetti di legge, è assicurato mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e per i sistemi di misura della produzione nazionale di idrocarburi, con decreto dello stesso Ministro da adottare ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica
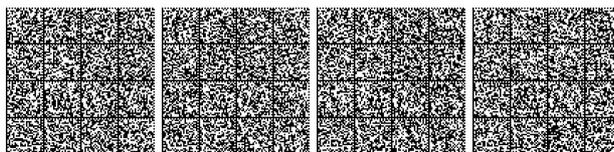
ed il gas, stabilisce, con uno o più decreti da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni in materia di metrologia legale entro il termine di un anno da tale data. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1.

2-*bis*. Al fine di dare corretta esecuzione all'obbligo di cui all'art. 3 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e in coerenza con quanto definito dall'art. 2, lettera *l)*, della medesima direttiva, al comma 19 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2012".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità competenti per l'esecuzione dei controlli provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 (Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che sostituisce l'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580):

«Art. 1 *(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580).* — (*Omissis*).

2. L'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 *(Compiti e funzioni).* — 1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarietà.

2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a:

a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;

c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;

d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;

e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;

f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;

g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;

h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;

m) raccolta degli usi e delle consuetudini;

n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

3. Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di cui alle lettere *g)*, *h)*, *i)* e *l)* obbligatoriamente in forma associata.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.

5. Le camere di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

6. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. La programmazione degli interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui all'art. 11, comma 1, lettera *c)*, formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

8. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.

9. Le camere di commercio e le loro unioni possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.".».

— Si riporta l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 19 *(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia).* — 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
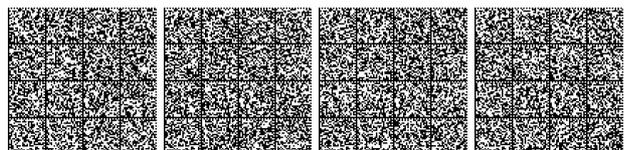
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-*bis*, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-*bis*. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'art. 20].

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-*bis*. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-*ter*. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

— La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, è pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204. Entrata in vigore il 10 agosto 1998.

— La legge 21 giugno 1986, n. 317 (Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1986, n. 151.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 (Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 2007, n. 64, S.O.

— Per i riferimenti alla direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, vedasi nelle note all'art. 1.

— Per i riferimenti alla direttiva 98/34/CE, vedasi nelle note alle premesse.

— Il regolamento (CE) n. 765/2008 Del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.

— Per il testo dell'art. 19 della citata legge n. 241 del 1990, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per il regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, vedasi nelle note all'art. 2.

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo degli articoli 21-*quinquies* e 21-*octies* della citata legge n. 241 del 1990:

«Art. 21-*quinquies (Revoca del provvedimento)*. — 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

1-*bis*. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

1-*ter*. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

(*Omissis*).».

«Art. 21-*octies (Annullabilità del provvedimento)*. — 1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.».

12G0094
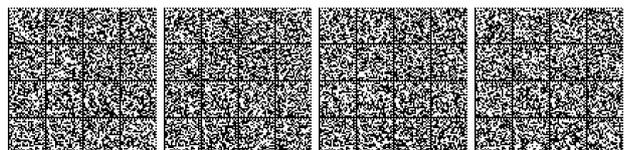
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 maggio 2012.

Autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede periferica di Taranto a Roma.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 6 dicembre 1994 con il quale l'"Istituto Appulo Lucano di terapia familiare", è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Bari e Potenza, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale all'"Istituto di psicoterapia familiare e relazionale S.r.l." (già Istituto Appulo Lucano) è stata confermata l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia nelle sedi di Bari e Potenza, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 2 agosto 2001 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Taranto;

Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 di autorizzazione al trasferimento della sede di Potenza;

Visto il decreto in data 27 febbraio 2009 di autorizzazione ad aumentare il numero di allievi ammissibili nella sede di Bari;

Visto il decreto in data 19 luglio 2010 di autorizzazione al trasferimento e all'aumento degli allievi della sede periferica di Potenza;

Visto il decreto in data 25 gennaio 2011 di autorizzazione al trasferimento dela sede principale di Bari;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Taranto – C.so Umberto, 114 – a Roma – via Massaciuccoli, 73, p. 3°, sc. A;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 2 dicembre 2011;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 18 aprile 2012 trasmessa con nota prot. 443 del 18 aprile 2012;
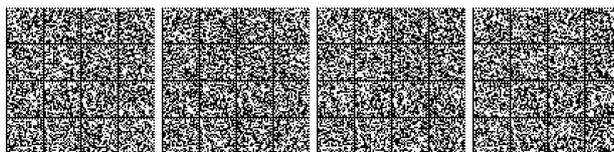
Decreta:

Art. 1.

L'"Istituto di psicoterapia familiare e relazionale" abilitato con decreto in data 2 agosto 2001 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Taranto - C.so Umberto, 114 - un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede a Roma – via Massaciuccoli, 73, p. 3°, sc. A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

Il Capo del Dipartimento: LIBERALI

12A06324

DECRETO 23 maggio 2012.

Abilitazione all'«Istituto di formazione in analisi transazionale Auximon» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Fermo un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con il quale l'"Istituto di formazione in analisi transazionale Auximon" è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'Istituto predetto, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visti i decreti in data 16 febbraio 2007 e 19 gennaio 2012 di autorizzazione al trasferimento della sede principale in Roma;

Vista l'istanza con la quale l'"Istituto di formazione in analisi transazionale Auximon" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Fermo (Macerata) – via Ottorino Respighi, 10 –per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 23 marzo 2012;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nella riunione del 18 aprile 2012 trasmessa con nota prot. 443 del 18 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1.

1 - Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'"Istituto di formazione in analisi transazionale Auximon" è autorizzata ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Fermo (Macerata) – via Ottorino Respighi, 10 -, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2 - Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

Il Capo del Dipartimento: LIBERALI

12A06325

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Luca Orsini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del signor Luca Orsini, nato il 19 ottobre 1979 a Sestri Levante, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente signor Orsini è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 21 ottobre 2005 in Italia presso la Università degli studi di Genova;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al signor Luca Orsini, nato il 19 ottobre 1979 a Sestri Levante, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 21 maggio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A06202

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 gennaio 2012.

Determinazione, per l'anno 2011, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'articolo 1, comma 47, della legge n. 220/2010.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, per il triennio 2008-2010, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010;

Visto il terzo periodo del predetto comma 67, che prevede la concessione, in via sperimentale per il triennio 2008-2010 e nel limite delle risorse del predetto Fondo, a domanda delle imprese, uno sgravio contributivo, nella misura e secondo la ripartizione di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* della disposizione medesima, relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;

Visto il comma 68 del citato art. 1 della legge n. 247 del 2007, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di attuazione del precedente comma 67 anche con riferimento all'individuazione dei criteri sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al predetto beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa.

Visto il quarto periodo del menzionato comma 68, che stabilisce, relativamente allo sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010, uno specifico incremento, per 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 53, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede, per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti colettivi territoriali o aziendali, correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e collegate ai risultati riferiti all'andamento economico, o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro;

Visto l'art. 1, comma 47, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prevede che il predetto sgravio dei contributi è concesso, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, con i criteri e le modalità di cui ai già citati commi 67 e 68 dell'art. 1 della legge n. 247 del 2007, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2011 ai sensi del quarto periodo del suddetto comma 68;

Visto il «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 che, nella parte relativa all'incentivazione della contrattazione di secondo livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra contrattazione aziendale e contrattazione territoriale;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 2008, 17 dicembre 2009 e 3 agosto 2011, che hanno disciplinato, rispettivamente, la concessione dello sgravio, in via sperimentale, con riferimento agli anni 2008, 2009 e 2010;

Visto l'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 2009, che, al punto 9, prevede che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili, tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello;

Considerata l'opportunità di avvalersi dei criteri appena citati;

Ravvisata l'esigenza che, ai fini dell'ammissione al beneficio contributivo di cui al comma 47 dell'art. 1 della citata legge n. 220 del 2010, i contratti territoriali debbano determinare criteri di misurazione e valutazione economica della produttività, della qualità, della redditività, dell'innovazione e dell'efficienza organizzativa, sulla
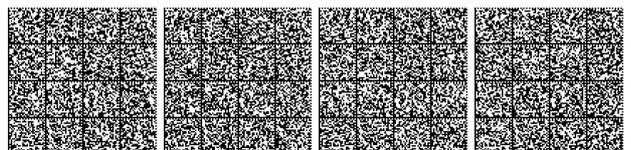
base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificità di tutte le imprese del settore;

Considerato che, fermi restando i vigenti criteri assunti dai contratti aziendali o territoriali come indicatori dell'andamento economico delle imprese e dei suoi risultati, occorre pervenire all'elaborazione di nuovi omogenei criteri di riferimento in materia riconducibili, nella sostanza, agli obiettivi definiti nel menzionato protocollo del 23 luglio 2007;

Ravvisata la necessità di determinare, ai sensi del citato comma 47 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, per l'anno 2011, la misura della quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, sulla quale è concesso lo sgravio per tale anno;

Visto l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, che individua i redditi da lavoro dipendente soggetti a contribuzione previdenziale ed assistenziale;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, che individua la retribuzione minima da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale;

Visto l'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che subordina la concessione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso, da parte del datore di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del finanziamento degli sgravi contributivi

1. Le risorse per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'art. 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del 37,5 per cento per la contrattazione territoriale. Fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua è attribuita all'altra tipologia.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Con riferimento all'anno 2011, sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è concesso, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all'art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% per cento della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere *b)* e *c)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

2. Entro il 30 ottobre dell'anno 2012, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall'INPS, con apposita conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate, indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, può essere rideterminata, per l'anno 2011, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita di cui al comma 1, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

3. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di cui al comma 1, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:

a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non è concesso quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
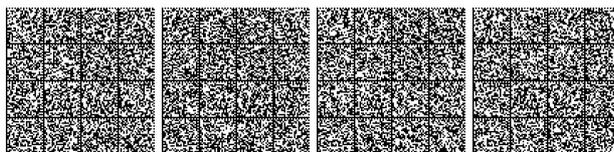
7. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo di cui al comma 1 sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate negozialmente dall'ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego.

9. Per le imprese di somministrazione lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui al comma 1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

Art. 3.

Procedure

1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.

2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere:

a) i dati identificativi dell'azienda;

b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;

c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera *b)* presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

d) l'importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio entro il limite massimo individuale di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della retribuzione imponibile, come individuata al comma 3, e il numero dei lavoratori beneficiari;

e) l'ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti della percentuale a suo carico;

f) l'ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;

g) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.

3. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui all'art. 2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento è quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Art. 4.

Modalità di ammissione

1. L'ammissione allo sgravio di cui all'articolo 2, comma 1, avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.

2. A tal fine, l'Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico.

3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, l'INPS, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse, provvede all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti. L'INPS provvede altresì a comunicare le risultanze della procedura di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

Norme finali

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede a valere valere sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità 08 «Politiche Previdenziali»: 4364-7, per un ammontare pari a 170 milioni euro; 4367-6, per un ammontare pari a 170 milioni di euro; 4377-1, per un ammontare pari a 310 milioni di euro.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il Vice Ministro delegato
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min Salute e Min. lavoro, registro n. 6, foglio n.257

12A06160
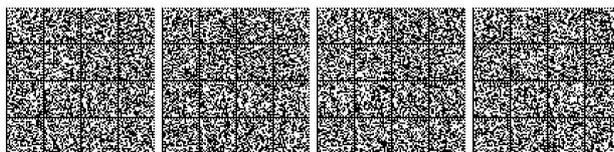
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Fondo Sanitario Nazionale 2011. Ripartizione tra le Regioni delle somme vincolate destinate al fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario.(Deliberazione n. 48/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione delle quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente in favore delle Regioni, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'articolo 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'articolo 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana, per l'anno 2009, è pari al 49,11 per cento e che dall'anno 2007 la Regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio Sanitario Nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" e in particolare l'articolo 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Sanitario Nazionale, un Fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;

Vista la propria delibera del 20 gennaio 2012, n. 15, concernente la ripartizione della quota di parte corrente 2011 del Fondo Sanitario Nazionale che accantona, al punto 3.5 del deliberato, la somma di 30.152.000 euro per la corresponsione dell'indennità di esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario;

Vista la nota del Ministero della salute n. 4882 del 23 febbraio 2012, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute di riparto, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, della somma di 30.152.000 euro vincolata sulle risorse del Fondo Sanitario Nazionale 2011 per il finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 2 febbraio 2012, Rep. Atti n. 36/CSR;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota n. 1229-P del 22 marzo 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Delibera:

Le risorse destinate al Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, pari a 30.152.000 euro per l'anno 2011, sono ripartite tra le Regioni, sulla base del numero dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria, come indicato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2012

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 116
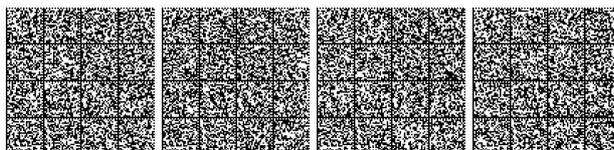
Allegato

FSN 2011. Riparto della quota vincolata per finanziare
il fondo di esclusività del rapporto dei dirigenti
del ruolo sanitario

Regioni	**Numero dirigenti ruolo sanitario**	**Assegnazione FSN 2011** *(euro)*
PIEMONTE	10.036	2.827.956
LOMBARDIA	15.651	4.410.158
VENETO	8.611	2.426.418
LIGURIA	4.327	1.219.267
EMILIA ROMAGNA	9.813	2.765.119
TOSCANA	8.611	2.426.418
UMBRIA	2.080	586.105
MARCHE	3.458	974.399
LAZIO	9.994	2.816.122
ABRUZZO	2.745	773.489
MOLISE	698	196.683
CAMPANIA	11.895	3.351.788
PUGLIA	7.539	2.124.349
BASILICATA	1.374	387.167
CALABRIA	5.032	1.417.923
SICILIA *	5.141	1.448.639
TOTALE	**107.005**	**30.152.000**

* Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute di legge pari al 49,11% operando sul parametro di riparto che originariamente ammontava a 10,583 unità.

12A06373

DELIBERAZIONE 30 aprile 2012.

Relazione illustrativa delle iniziative in atto in materia di edilizia scolastica elaborata congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (Deliberazione n. 66/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 e, in particolare, gli articoli 3 e 4 che dettano norme in materia di edilizia scolastica;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 – oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto l'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che prevede, nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2003, n. 443, la predisposizione – da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – di un "Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici", con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, disponendo la sottoposizione di detto Piano a questo Comitato, sentita la Conferenza Unificata;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che – all'art. 3, comma 91 – ha destinato al suddetto Piano un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui alla legge n. 166/2002, che risultavano disponibili alla data del 1° gennaio 2004;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "Struttura tecnica di missione" alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che all'art. 7-*bis* comma 1, ha previsto che al succitato "Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici" venga destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il Piano stesso è ricompreso;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 18 il quale dispone tra l'altro che questo Comitato assegni una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS), di cui all'art. 61 della citata legge n. 289/2002, al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* della legge n. 133/2008, anche per la messa in sicurezza delle scuole;

Vista la legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), che all'art. 2, comma 239, al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, dispone che, entro la data del 30 giugno 2010, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonché per i profili di carattere finanziario, siano individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all'importo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalità previste ai sensi dell'art. 7-*bis* del citato decreto-legge n. 137/2008;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, il quale dispone che il FAS assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2012), che in particolare:

all'art. 33, comma 3, assegna al Fondo per lo sviluppo e la coesione una dotazione finanziaria di 2.800 milioni di euro per l'anno 2015, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi infrastrutturali indifferibili, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese, sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013, e dispone che tali interventi siano individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delegato per la politica di co-

esione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato;
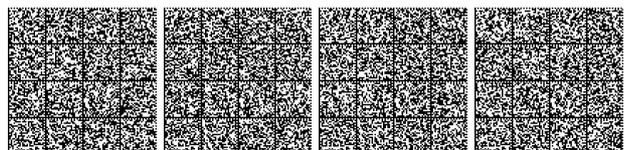
nel recepire le misure di contenimento della spesa pubblica già disposte, alla tabella E prevede una dotazione di risorse FAS di circa 26,3 miliardi di euro per il periodo 2012-2015, al netto della riduzione di circa 9,4 miliardi di euro per il medesimo periodo;

Vista la risoluzione 2 agosto 2011, n. 8-00143, approvata in seduta congiunta dalle commissioni V e VII della Camera dei deputati, con la quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è stato predisposto un elenco di 989 interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici sia pubblici che privati, per un importo totale di 111,8 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, (*G.U.* n. 284/2011) convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" il quale, all'art. 30, comma 5-*bis*, prevede che, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, il Governo dia attuazione al succitato atto di indirizzo;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 102 (*G.U.* n. 186/2005), con la quale questo Comitato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 e dell'art. 3, comma 91, della legge n. 350/2003, ha approvato il 1° Programma stralcio di messa in sicurezza degli edifici scolastici, del "Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici", assegnando allo stesso risorse per un importo di 193,8 milioni di euro in termini di volume di investimenti;

Vista la delibera 17 novembre 2006, n. 143 (*G.U.* n. 100/2007), con la quale questo Comitato ha approvato il 2° Programma stralcio di messa in sicurezza degli edifici scolastici, assegnando allo stesso risorse per 295,1 milioni di euro in termini di volume di investimento;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 114 (*G.U.* n. 110/2009), con la quale questo Comitato:

ha accantonato per la prosecuzione dell'attuazione del "Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici", 115 milioni di euro in termini di volume di investimento;

ha stabilito che la definitiva assegnazione delle risorse sarebbe avvenuta sulla base di un 3° programma stralcio, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – avrebbe dovuto sottoporre al Comitato;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3 (*G.U.* n. 129/2009), con la quale è stata disposta l'assegnazione di 5.000 milioni di euro a favore del succitato Fondo infrastrutture, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una destinazione di 200 milioni di euro al finanziamento di interventi di edilizia carceraria e di 1.000 milioni di euro al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole;

Vista la delibera 26 giugno 2009, n. 47 (*G.U.* n. 234/2009), con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 39/2009, sono state assegnate alla Regione Abruzzo, a valere sulla succitata destinazione di 1.000 milioni di euro per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza delle scuole, risorse pari a 226,4 milioni di euro, al fine di sostenere la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici della Regione stessa danneggiati dagli eventi sismici del precedente mese di aprile;

Vista la delibera 26 giugno 2009, n, 48 (*G.U.* n. 29/2010), con la quale, a valere sulla succitata destinazione di 1.000 milioni di euro per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza delle scuole, sono stati assegnati al Comune di Parma, 8,36 milioni di euro, per la copertura finanziaria del lotto funzionale della nuova sede della Scuola Europea di Parma.

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 32 (*G.U.* n. 216/210), con la quale, a valere sulla medesima destinazione, sono stati assegnati 358,4 milioni di euro agli Enti locali proprietari degli edifici scolastici indicati nell'allegato "Primo programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici";

Viste le delibere 13 maggio 2010, n. 15 (*G.U.* n. 192/2010), 5 maggio 2011, n. 46, (*G.U.* n. 235/2011) e 3 agosto 2011, n. 76, (*G.U.* n. 267/2011), con le quali questo Comitato ha preso atto delle Relazioni semestrali sullo stato di avanzamento del 1° e del 2° Programma stralcio del "Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici" e ha altresì invitato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a fornire un quadro complessivo di tutte le iniziative in atto in materia di edilizia scolastica, con riferimento sia ai costi che alle disponibilità esistenti e al relativo stato di attuazione;

Vista la delibera 20 gennaio 2012, n. 6 (*G.U.* n. 88/2012), con la quale, tra l'altro, sono stati assegnati, a valere sulle risorse del FSC di cui all'art. 33, comma 3, della legge di stabilità 2012:

196,3 milioni di euro a ristoro delle riduzioni di spesa disposte, a seguito della citata legge di stabilità 2012, sull'originario stanziamento di circa 358,4 milioni di euro al succitato "Primo programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici";

259 milioni di euro a favore di "Interventi di messa in sicurezza delle scuole";

100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi edifici scolastici;

Vista la nota 22 marzo 2012, n. 11504, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la "Relazione illustrativa delle iniziative in atto in materia di edilizia scolastica elaborata dalla competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);
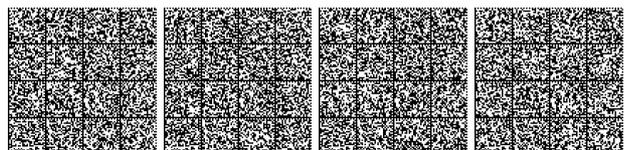
Vista la nota 30 aprile 2012, n. 1793, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

della Relazione illustrativa delle iniziative in atto in materia di edilizia scolastica elaborata congiuntamente dai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, trasmessa ai sensi della delibera n. 76/2011, che in particolare evidenzia:

1. Legge n. 23/1996 "Norme per l'edilizia scolastica"

che la legge 11 gennaio 1996, n. 23, autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere agli enti territoriali competenti mutui, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica finalizzati ad assicurare alle scuole uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali;

che ai sensi della predetta legge, la programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione, predisposti e approvati dalle Regioni, sentiti gli Uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti;

che i mutui accesi presso la Cassa depositi e prestiti, con erogazioni effettuate in ragione dello stato d'avanzamento dei lavori, ammontano nel complesso, tra il 1996 e il 2004, a circa 1.980 milioni di euro;

che per il 2005 e il 2006 non è stato possibile reperire nelle rispettive leggi finanziarie alcuna risorsa;

che per il finanziamento dei piani relativi al triennio 2007-2009, la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 625, ha assegnato complessivamente 250 milioni di euro, dei quali 50 per il 2007 e 100 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, ripartiti tra le Regioni con decreto ministeriale 16 luglio 2007 (*G.U.* 26 luglio 2007);

che, a partire dal 2009, la predetta legge n. 23/1996 non è stato più rifinanziata;

2. Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici (legge n. 289/2002)

che l'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 ha disposto l'inserimento nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001 di un "Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici", con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, articolato in programmi stralcio;

che, a seguito di quanto disposto dalla suddetta legge il Ministero delle infrastrutture dei trasporti ha predisposto un 1° programma stralcio del suddetto Piano, finanziato da questo Comitato, con delibera n. 102/2004, per 193,8 milioni di euro, e un 2° programma stralcio del medesimo Piano, finanziato per ulteriori 295,1 milioni di euro con delibera n. 143/2006;

che per i due programmi stralcio di cui sopra, in corso di attuazione, 1.320 dei 1.593 interventi complessivamente programmati, pari all' 83 per cento, sono stati attivati dagli Enti locali beneficiari, che hanno utilizzato il 79 per cento delle risorse, pari a 386 milioni di euro;

che risultano completati 329 interventi (21 per cento del totale) per un importo complessivo di 85,3 milioni di euro (17 per cento del totale);

che gli importi complessivi assegnati al Mezzogiorno con i due citati programmi stralcio, ad esclusione della Sardegna che non ha avuto finanziamenti, assommano a circa il 67 per cento del totale delle risorse;

che l'art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 137/2008 ha poi destinato al Piano straordinario ex legge n. 289/2002, un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il Piano stesso è ricompreso;

che, in adempimento a tali disposizioni, con l'adozione della delibera n. 114/2008 questo Comitato ha accantonato contributi pari a circa 115 milioni di euro in termini di volume di investimento a un 3° programma stralcio, poi ritirato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito della Conferenza unificata del 29 ottobre 2010;

3. Risoluzione parlamentare 2 agosto 2011, n. 8-00143

che la legge n. 191/2009 ha previsto lo stanziamento, con apposito atto parlamentare di indirizzo, fino a 300 milioni di euro per la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antismico delle scuole, a valere sulle risorse assegnate con la citata delibera n. 114/2008 al Piano straordinario ex legge n. 289/2002;

che con risoluzione parlamentare del 2 agosto 2011, n. 8-00143, è stato deciso che gli interventi dovessero ricevere attuazione previa adozione di apposito decreto interministeriale, senza necessità, in deroga a quanto previsto dall'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002, di sottoporre i medesimi interventi all'approvazione di questo Comitato;

che l'importo degli interventi individuati, ricadenti per lo più nelle Regioni centro- settentrionali e riportati in apposito elenco allegato alla risoluzione stessa, ammonta a 114,3 milioni di euro, di cui 2,5 milioni di euro destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

che con il decreto-legge n. 201/2011 è stato previsto che il Governo desse immediatamente attuazione all'atto di indirizzo di cui sopra;

4. Risorse Fondo sviluppo e coesione (FSC)

che con la delibera n. 3/2009 questo Comitato ha destinato 1.000 milioni di euro per il finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole, a valere su risorse del Fondo infrastrutture di cui in premessa e finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici per la prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali;

che con la delibera n. 47/2009 questo Comitato, a valere sui predetti 1.000 milioni di euro, ha assegnato alla
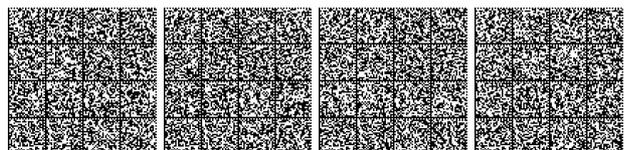
regione Abruzzo 226,4 milioni di euro per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 6 aprile 2009;

che con la delibera n. 48/2009, a valere sulla succitata destinazione di 1.000 milioni di euro, questo Comitato ha assegnato al Comune di Parma 8,36 milioni di euro per il finanziamento del lotto funzionale della nuova sede della Scuola Europea di Parma, poi soggetti a riduzione e successivamente ristorati con delibera n. 6/2012;

che con riferimento alle stesse risorse, questo Comitato, con delibera n. 32/2010, ha finanziato 1.706 interventi di edilizia scolastica, assegnando 358,4 milioni di euro a un "Primo programma straordinario stralcio di interventi urgenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per la prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali" nelle scuole dell'intero territorio nazionale, di cui 143,1 milioni di euro per interventi nel Mezzogiorno;

che con delibera n. 6/2012, è stato ridefinito il quadro finanziario complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, e sono stati tra l'altro assegnati:

196,3 milioni di euro, sulla base di titoli giuridici perfezionati e ritenuti indifferibili dall'Amministrazione di settore, a completo ristoro delle riduzioni di spesa imputate alla precedente assegnazione di 358,4 milioni di euro, consentendo agli enti locali interessati di assumere gli impegni e di effettuare le aggiudicazioni;

259 milioni di euro a favore di 1.809 interventi urgenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per la prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali, individuati dal Ministero delle infrastrutture di concerto con le 8 Regioni del Mezzogiorno interessate;

100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi edifici scolastici;

che, con riferimento al "Primo programma straordinario stralcio di interventi urgenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per la prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali", gli Enti locali hanno sottoscritto 1.630 convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un valore di circa 347 milioni di euro (97 per cento);

che i pagamenti effettuati a valere sul Primo programma di cui sopra sono stati pari a 59,5 milioni di euro (16,6 per cento del totale);

che l'attuazione del succitato Primo programma è stata ritardata dalla mancata messa a disposizione di parte delle relative risorse, da ascriversi alle riduzioni di spesa disposte, a seguito della legge di stabilità 2012, sull'originario stanziamento di 358,4 milioni di euro, risorse poi ristorate con la sopra richiamata delibera n. 6/2012;

Invita

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a:

a relazionare sul residuo fabbisogno del comparto e su quanti e quali iniziative si intendano attivare per rispondere alle esigenze della collettività scolastica;

fornire informazioni sullo stato di attuazione degli interventi finanziati in base alla legge n. 23/1996, fornendo, tra l'altro, un elenco degli edifici scolastici che hanno beneficiato di contributi;

integrare le informazioni trasmesse con la relazione in esame sullo stato di avanzamento complessivo del 1° e del 2° programma stralcio del Piano straordinario ex legge n. 289/2002, sottoponendo a questo Comitato l'aggiornamento al 31 dicembre 2011 dei dati contenuti nella relazione di cui alla citata delibera n. 76/2011;

relazionare sullo stato di attuazione fisico e finanziario degli interventi finanziati con l'assegnazione alla Regione Abruzzo, pari a 226,4 milioni di euro, di cui alla delibera n. 47/2009, per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 2009;

a tenere conto che l'assegnazione di cui alla delibera di questo Comitato 26 giugno 2009, n. 49 (*G.U.* n. 237/2010), di un contributo di 5,5 milioni di euro per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione del Palazzo dei Ministeri e dell'Aranciaia, nella città di Parma, non è a valere sulle risorse destinate all'edilizia scolastica dalla delibera n. 3/2009, come erroneamente indicato nella relazione, bensì a valere sul complesso delle restanti risorse del Fondo infrastrutture.

Roma, 30 aprile 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

12A06463

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «FEDERICO II»

DECRETO RETTORALE 15 maggio 2012.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», emanato con decreto rettorale n. 837 del 24 febbraio 2005 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto rettorale n. 723 del 30 marzo 2011, con il quale è stato istituito l'Organo previsto dall'art. 2 comma 5 della legge n. 240/2010;

Visto il testo dello Statuto dell'Ateneo ai sensi della legge n. 240/2010 approvato dal citato Organo in data 12 ottobre 2011;

Vista la delibera n. 1 del 18 ottobre 2011 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul testo dello Statuto;

Visto la delibera n. 1 del 18 ottobre 2011 con la quale il Senato Accademico ha adottato lo Statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II»;

Vista la nota prot. n. 1116 del 28 febbraio 2012, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso «le osservazioni e le richieste di modifica rispetto al testo pervenuto»;

Visto il testo dello Statuto dell'Ateneo che recepisce tali osservazioni e richieste di modifica, come approvato dall'Organo previsto dall'art. 2 comma 5 della legge n. 240/2010 in data 4 aprile 2012;

Vista la delibera n. 1 del 4 maggio 2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul testo dello Statuto rivisto come sopra specificato;

Visto la delibera n. 1 del 4 maggio 2012 con la quale il Senato Accademico ha adottato lo Statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» nel testo rivisto come sopra specificato;

Decreta:

È emanato lo Statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» ai sensi della legge n. 240/2010, il cui testo è allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.

Lo Statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», come sopra emanato, entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 15 maggio 2012

Il rettore: MARRELLI

TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1.

Personalità giuridica e principi fondamentali

1. In armonia con i principi costituzionali ed in attuazione della legislazione vigente, il presente Statuto disciplina l'ordinamento dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», nel seguito denominata «Università».

2. L'Università ha personalità giuridica di diritto pubblico che esercita per conseguire i propri fini istituzionali.

3. L'Università è organizzata secondo i criteri di efficienza, di efficacia, di valutazione e di riconoscimento del merito, di trasparenza e di semplificazione e di decentramento funzionale ed organizzativo.

4. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo dell'Università, l'attività amministrativa e tecnica è svolta dai dirigenti, con autonomi poteri di spesa e di gestione delle risorse umane e strumentali.

5. Simboli dell'Università sono la raffigurazione dell'Imperatore Federico II assiso sul trono e l'aquila sveva di Sicilia che compare sul gonfalone, tutelati ai sensi della vigente normativa in materia di marchio. Tali simboli possono essere utilizzati da altri soggetti pubblici o privati previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore.

6. Il sigillo ufficiale, raffigurante l'Imperatore Federico II assiso sul trono, è custodito dal Rettore.

7. L'Università conserva i privilegi, gli onori ed i distintivi derivati da antiche leggi e consuetudini e si impegna ad armonizzare la tradizione con i valori ed i principi coevi cui si ispira.

Art. 2.

Finalità istituzionali

1. L'Università, a riconoscimento dell'inderogabile funzione e vocazione pubblica, afferma il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico.

2. Fini primari dell'Università sono la ricerca e la didattica che l'Ateneo persegue promuovendo l'organizzazione, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, la formazione culturale e professionale, la crescita della coscienza civile degli studenti. Il miglioramento della qualità dei processi formativi viene assicurato anche con l'ausilio delle tecniche di apprendimento a distanza e di altre tecnologie innovative.

3. L'Università garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione, allo scopo di realizzare il pieno concorso di tutte le sue componenti alla vita democratica dell'Ateneo.

4. L'Università si impegna ad assicurare parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica, di discriminazione diretta e indiretta relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua. A garanzia dell'effettività delle tutele riconosciute è istituito il «Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni».

5. L'Università si impegna a perseguire i propri fini nel rispetto dei principi di ecosostenibilità, di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro.

6. L'Università garantisce ai singoli professori e ricercatori, rispettandone lo stato giuridico, la libertà e l'autonomia della ricerca e dell'insegnamento, tenendo conto delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici previsti dalle strutture di appartenenza.

7. L'Università, soggetto autonomo ed unitario, riconosce la pluralità delle culture che concorrono a costituire la sua identità.

8. L'Università promuove il trasferimento delle conoscenze attraverso la ricerca, la formazione, le attività di certificazione, di brevetto e di spin-off, nel conseguimento della qualità e dell'eccellenza.

9. L'Università avversa l'utilizzo dei risultati delle proprie attività per applicazioni che perseguano scopi contrari ai principi della dignità e libertà dell'uomo e della pacifica convivenza fra i popoli.

10. L'Università concorre allo sviluppo della cultura, del benessere sociale ed economico e del livello produttivo del Paese, anche attraverso forme di collaborazione con soggetti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attività culturali e di ricerca. A tal fine sostiene in particolare programmi europei e di cooperazione e favorisce la più ampia fruizione delle proprie strutture.

11. L'Università garantisce il principio dell'accesso pieno ed aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione; partecipa al processo di costruzione ed implementazione dello «spazio europeo dell'apprendimento permanente».

12. L'Università contrasta il conflitto di interessi in tutte le sue forme.

13. L'Università può partecipare, per una migliore realizzazione delle proprie finalità istituzionali e nei limiti delle stesse, a consorzi e ad altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le società di capitali, anche mediante partecipazione finanziaria secondo la disciplina dettata con Regolamento di Ateneo.

Art. 3.

Ricerca e didattica

1. L'Università garantisce la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico; programma, mediante piani di sviluppo, le attività di ricerca e di insegnamento e ne valuta i risultati.

2. L'Università adotta criteri e fissa principi che consentano una equilibrata distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca, tenuto conto di tutte le fonti di finanziamento, delle obiettive articolazioni dei settori di ricerca e delle loro effettive esigenze, nonché della qualità e della produttività delle ricerche, valutate secondo specifici criteri ed indicatori disancorati da logiche esclusivamente economiche. L'Università incoraggia e favorisce, comunque, la ricerca di base in ogni disciplina.

3. L'Università eroga formazione permanente, sulla base di criteri e standard formativi univocamente riconosciuti a livello nazionale, comunitario ed internazionale.

4. L'Università promuove la valutazione bioetica della ricerca sperimentale, con particolare riguardo alla sperimentazione clinica riferita ai problemi biomedici connessi con la vita e la salute dell'uomo, nonché la valutazione etico-scientifica della sperimentazione animale.

5. L'Università promuove la gestione in qualità delle attività di ricerca, didattiche e di servizio, garantendo il loro sviluppo organico e uniforme. A tal fine l'Università incentiva, anche attraverso meccanismi premiali, la certificazione di qualità e l'accreditamento delle sue strutture e delle attività collegate.

6. L'Università può beneficiare di contributi, lasciti e donazioni.

7. L'Università, nel rispetto delle funzioni istituzionali di ricerca e di insegnamento e nei limiti e con le modalità fissate da Regolamento, può svolgere attività di ricerca, di consulenza e di servizio nell'interesse prevalente di soggetti pubblici e privati, anche dotandosi di apposite risorse umane e strumentali, i cui oneri finanziari ed economici siano previsti nei relativi contratti e assunti secondo la normativa vigente. I proventi derivanti da contratti e convenzioni per conto terzi sono ripartiti secondo le modalità disciplinate con Regolamento di Ateneo, che dovrà riservarne una quota a copertura delle spese di carattere generale delle strutture interessate, una quota destinata al finanziamento della ricerca scientifica ed una quota destinata al Fondo comune di Ateneo. Nessun professore e ricercatore, senza il proprio consenso, può essere tenuto a svolgere attività di ricerca, di consulenza e di servizio per conto terzi, oggetto di contratti e convenzioni stipulati nell'interesse prevalente del committente.

8. L'Università può commissionare a proprie strutture lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza e di servizio.

Art. 4.

Rapporti Internazionali

1. L'Università ha tra i suoi obiettivi prioritari la promozione della dimensione internazionale della ricerca scientifica e della didattica. A tal fine:

a) stipula accordi e convenzioni con Atenei ed istituzioni culturali e scientifiche di alta qualità di altri Paesi;

b) promuove ed incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica;

c) sostiene i progetti di ricerca internazionali e le reti internazionali di dottorato;

d) tende alla dimensione internazionale della formazione dei laureati per arricchirne la preparazione e potenziarne le prospettive occupazionali;

e) favorisce l'attrazione dall'estero di professori e ricercatori, borsisti post-dottorato, studiosi di chiara fama e studenti particolarmente capaci e meritevoli.

2. L'Università collabora con organismi nazionali ed internazionali a definire ed a realizzare programmi di cooperazione scientifica e di formazione, avendo particolare attenzione a quelli rivolti ai Paesi meno sviluppati.

3. L'Università provvede a strutture per l'ospitalità anche in collaborazione con altri enti, specialmente con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.

Art. 5.

Diritto allo studio

1. L'Università promuove il diritto allo studio e ne favorisce il concreto esercizio, anche predisponendo spazi ed attrezzature adeguati e ricorrendo, se necessario, a strutture decentrate.

2. L'Università favorisce la partecipazione attiva degli studenti alla vita universitaria. In applicazione dei principi costituzionali si impegna a rimuovere condizioni di disparità e disagio, in particolare, degli studenti meno abbienti, diversamente abili, stranieri e fuori sede. Attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione culturale e scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della società.

3. L'Università collabora con Stato, Regioni, altri enti ed istituzioni al fine di stimolare la crescita culturale degli studenti e valorizzare l'offerta didattica, di assistenza, di orientamento e di inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 6.

Principi organizzativi

1. L'Università assicura il rispetto dei principi di efficienza ed efficacia attraverso l'utilizzo di modelli procedimentali ed organizzativi ispirati alla ottimizzazione dei tempi dei processi decisionali, privilegiando l'uso degli strumenti telematici e di semplificazione.

2. L'Università, in attuazione dei principi di autonomia, di decentramento e di sussidiarietà, si articola in Dipartimenti e Scuole. I Centri di ricerca, i Centri di Servizio interdipartimentali ed i Centri di Servizio costituiscono ulteriori articolazioni dell'Ateneo.

3. In attuazione dei principi di efficienza, efficacia e semplificazione, è ammessa la delega delle funzioni. Gli atti di delega, in forma scritta obbligatoria, devono riguardare materie determinate, oggetto e durata definiti e sono pubblicati nell'Albo Ufficiale on line di Ateneo.

4. Ai professori o ricercatori che ricoprano incarichi e funzioni ufficiali, non rientranti nei compiti istituzionali, può essere riconosciuta una indennità di funzione nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7.

Trasparenza e Informazione

1. L'Università riconosce nella corretta e tempestiva informazione una delle condizioni essenziali per garantire la trasparenza.

2. Strumenti di effettivo rispetto dei principi di informazione, pubblicità e trasparenza sono il sito web di Ateneo e l'Albo ufficiale on line di Ateneo, sui quali vanno pubblicati gli atti di interesse generale, secondo modalità stabilite da Regolamento.

3. L'accesso ai documenti amministrativi è disciplinato secondo modalità stabilite da Regolamento ai sensi della normativa nazionale vigente.

4. Gli appartenenti alla comunità universitaria di cui all'art. 9 comma 2, possono consultare, nel rispetto delle previsioni di legge, i verbali delle adunanze degli organi collegiali dell'Università concernenti l'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti. Tale consultazione può essere effettuata negli uffici presso i quali i verbali sono custoditi o mediante accesso al sito web di Ateneo nell'area riservata al personale, secondo modalità stabilite da Regolamento.

Art. 8.

Altre attività

1. L'Università favorisce le attività sociali, culturali, ricreative e sportive, anche quelle autogestite dagli studenti, attraverso la predisposizione, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge vigenti in materia e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di strutture e servizi necessari al loro svolgimento. Collabora, altresì, con gli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti.
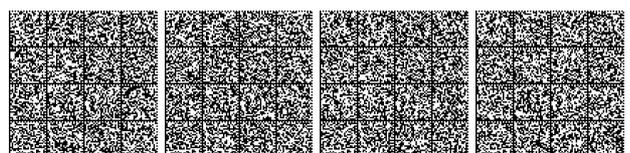
TITOLO II

SOGGETTI

Art. 9.

Comunità Universitaria

1. L'Università realizza i fini istituzionali attraverso la sua comunità.

2. La comunità universitaria è formata dagli studenti, dai professori, dai ricercatori, dal personale dirigente e tecnico-amministrativo e da tutti coloro che trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Università e/o concorrono allo svolgimento delle sue funzioni istituzionali.

3. I valori fondamentali della Comunità Universitaria sono determinati dal Codice Etico dell'Ateneo.

4. Le componenti della comunità partecipano alla vita universitaria con pari dignità, secondo le funzioni previste dalla normativa vigente ed in base al ruolo di appartenenza.

5. Tutti coloro che hanno conseguito un titolo di studio presso l'Università «Federico II» possono continuare a far parte della comunità universitaria attraverso l'Associazione Federiciana «Ex Alumni».

Art. 10.

Studenti

1. Sono studenti dell'Università coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca. Fatta eccezione per l'elettorato attivo e passivo in ordine alla rappresentanza all'interno degli Organi collegiali, sono equiparati agli studenti: gli iscritti ai master universitari ed ai corsi di perfezionamento, nonché gli studenti stranieri la cui mobilità sia prevista e disciplinata da accordi e convenzioni internazionali.

2. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra docenti e studenti e favorire un miglior inserimento degli studenti nella comunità universitaria, l'Università può determinare, con le procedure e nei casi previsti dalla vigente normativa, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di studio, che viene fissato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Nucleo di Valutazione, il Consiglio degli Studenti e il Senato accademico.

3. I criteri, le modalità di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello *status* di studente, sono stabiliti dal Regolamento didattico di Ateneo.

4. Il numero massimo e le modalità di ammissione alle Scuole di specializzazione ed ai corsi di dottorato di ricerca sono definiti sulla base delle norme di legge nonché delle risorse economiche, didattiche e strutturali dell'Università.

5. Gli studenti possono partecipare all'attività di ricerca funzionale alla loro formazione, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

6. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli Organi collegiali ove previsto nel presente Statuto.

7. L'Università può stabilire collaborazioni studentesche per la gestione di servizi per i quali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è possibile il ricorso a singoli studenti, alle associazioni studentesche, nonché alle cooperative studentesche.

8. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attività universitarie, alla partecipazione agli Organi collegiali, al corretto uso delle strutture e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali.

Art. 11.

Professori e Ricercatori

1. In conformità ai compiti previsti per ciascun ruolo o funzione, i professori ed i ricercatori assicurano la loro attività, nei limiti del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di studio attivato nell'Ateneo.

2. I professori e i ricercatori sono, altresì, tenuti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Università e al processo decisionale, anche assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della ricerca e di governo. Tutte le suddette attività concorrono al quadro complessivo di valutazione delle attività istituzionali svolte da ciascun professore e ricercatore.

3. Ai professori e ai ricercatori può essere riconosciuta la titolarità di fondi finalizzati di ricerca.

4. La carica di Rettore, Prorettore, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, Coordinatore del Nucleo di Valutazione e Coordinatore di Corso di studio è riservata ai professori a tempo pieno. È altresì riservata ai ricercatori e professori a tempo pieno la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione. Un Regolamento di Ateneo disciplina le modalità di svolgimento delle attività per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a tempo definito.

Art. 12.

Personale dirigente e tecnico-amministrativo

1. Il personale tecnico-amministrativo e il personale dirigente dell'Ateneo, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, svolgono i compiti propri delle rispettive aree di competenza, nell'ambito dell'Amministrazione centrale e delle altre strutture previste dal presente Statuto.

2. Il personale partecipa alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli Organi collegiali, ove previsto dal presente Statuto.

3. L'Università, nel rispetto delle previsioni normative vigenti, garantisce periodicamente lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento professionale, volti a promuovere il miglioramento dei servizi e ad accrescere le buone pratiche, favorendo la più ampia partecipazione.

4. I Dirigenti, nell'ambito delle proprie competenze, collaborano con il Direttore generale nella gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo. In particolare:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore generale;

b) curano l'attuazione dei progetti e svolgono l'attività di gestione ad essi assegnati dal Direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti fissati dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità;

c) emanano i provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione o di analoga natura il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o da deliberazioni degli organi dell'università;

d) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore generale;

e) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

f) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito;

g) esercitano, nei casi previsti dalla legge, l'azione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo che da essi dipende.

5. Per particolari esigenze di carattere specialistico, l'Università può affidare a personale dipendente, nei limiti previsti dalla vigente normativa e sulla base di criteri predefiniti e valutazioni comparative per titoli, prestazioni lavorative non rientranti tra le funzioni o mansioni svolte da detto personale in ragione dell'ufficio; tali prestazioni non costituiscono obbligo per il dipendente e possono essere assegnate solo previo assenso dell'interessato.

6. Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato a personale non appartenente al ruolo della dirigenza sono disciplinati dall'art. 19, commi 6, 6-*bis*, e 6-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni con le modalità stabilite da apposito Regolamento di Ateneo.
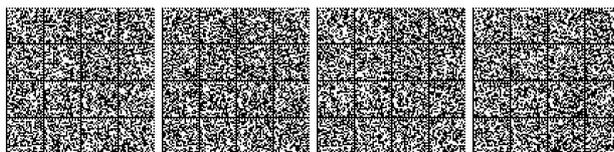
TITOLO III

ORGANI

Capo I

ORGANI DI GOVERNO

Art. 13.

Organi

1. Sono organi dell'Università:

a) Il Rettore;

b) Il Senato accademico;

c) Il Consiglio di Amministrazione;

d) Il Direttore generale;

e) Il Nucleo di Valutazione;

f) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14.

Il Rettore

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Università, esercita le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. Svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione;

b) emana i Regolamenti;

c) propone il documento di programmazione triennale di Ateneo ai sensi della normativa vigente, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;

d) propone la programmazione finanziaria annuale e triennale e la programmazione del personale;

e) propone il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;

f) propone il conferimento dell'incarico di Direttore generale ed assegna allo stesso gli obiettivi strategici, secondo le linee di programmazione stabilite dal Consiglio di Amministrazione;

g) assume l'iniziativa dei procedimenti disciplinari, anche di quelli relativi alle violazioni del Codice Etico, nei confronti dei professori e dei ricercatori;

h) accerta la legittimità degli atti relativi alle proposte di chiamata avanzate dai Dipartimenti dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

i) stipula i contratti per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, per l'attività di insegnamento e per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato;

j) in casi di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone alla ratifica dell'organo competente nella prima adunanza successiva;

k) assume tutte le determinazioni di sua competenza relative ai rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale previste dalle norme e dalle convenzioni vigenti;

l) provvede alle nomine e alle designazioni di sua competenza;

m) esercita ogni ulteriore funzione non espressamente attribuita ad altri Organi dal presente Statuto.

3. L'ufficio di Rettore è incompatibile con ogni altra carica elettiva dell'Università, con incarichi elettivi presso altre Università italiane, statali, non statali legalmente riconosciute e telematiche, incarichi e nomine presso Fondazioni universitarie ed incarichi di natura politica e sindacale.

4. Il Rettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attività didattica.

Art. 15.

Elezione del Rettore

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le Università italiane.

2. L'elezione avviene sulla base della presentazione di candidature e di un programma, con modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

3. Il Rettore dura in carica sei anni; il mandato non è rinnovabile.

4. Sono elettori del Rettore: i professori e i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. *b)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240; i componenti del Consiglio degli studenti; i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione ove presenti, nei Consigli di Dipartimento, ed i rappresentanti eletti del personale dell'Amministrazione Centrale in numero pari al 2% dei professori e ricercatori con diritto di voto.

5. L'elezione è indetta dal Decano dei professori ordinari. Nel caso di pari anzianità nel ruolo prevale la maggiore anzianità anagrafica.

6. Il corpo elettorale è convocato dal Decano non prima di centottanta giorni dalla scadenza del mandato del Rettore in carica e in modo che le operazioni elettorali siano completate in tempo utile rispetto al termine di scadenza. Il Decreto di convocazione riporta il calendario delle votazioni, con l'indicazione di tre date, compresa quella dell'eventuale turno di ballottaggio. L'avviso di convocazione è pubblicato nell'Albo Ufficiale on line dell'Università disponibile sul sito internet istituzionale della stessa, almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione ed è inviato negli stessi termini agli aventi diritto al voto.

7. Ciascuna votazione è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto. Nelle prime due votazioni risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Qualora per due votazioni nessun candidato abbia conseguito tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella seconda votazione; risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età anagrafica. L'eletto è proclamato dal Decano ed è nominato con Decreto del Ministro competente per l'Università.

8. Nel caso di anticipata cessazione, le funzioni di ordinaria amministrazione vengono assunte dal Prorettore e il Decano dei professori ordinari convoca il corpo elettorale tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data di cessazione, notificando l'avviso di convocazione almeno venti giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della prima votazione.

9. Nel caso di elezione per anticipata cessazione, il Rettore eletto assume la carica all'atto della nomina e resta in carica per i sei anni successivi.

10. Il Rettore è obbligato alle dimissioni in caso di motivata mozione di sfiducia proposta dal Senato accademico e approvata dal corpo elettorale. La mozione di sfiducia deve essere proposta dal Senato accademico - comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato del Rettore - a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La votazione del corpo elettorale sulla mozione di sfiducia è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto, come individuati dal precedente comma 4. Il corpo elettorale è convocato secondo modalità analoghe a quelle previste per l'elezione del Rettore. La mozione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

Art. 16.

Il Prorettore e i delegati del Rettore

1. Il Rettore nomina, tra i professori ordinari a tempo pieno presso l'Ateneo, un Prorettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

2. Il Prorettore può richiedere al Rettore una limitazione dell'attività didattica.
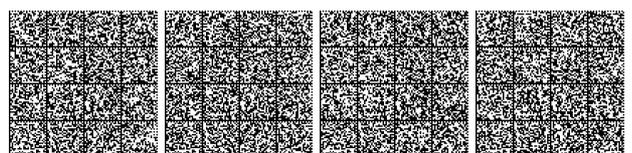
3. Il Prorettore partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Rettore può delegare specifiche funzioni a professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo, tra quelli esperti nel settore oggetto della delega. La delega viene resa pubblica sul sito internet dell'Ateneo. Il Rettore può revocare la delega.

Art. 17.

Il Senato accademico

1. Il Senato accademico è l'organo che esercita la funzione di alta vigilanza sulla ricerca, la didattica e i servizi agli studenti. Il Senato accademico promuove e coordina la complessiva programmazione strategica a garanzia della politica culturale dell'Ateneo.

2. In particolare, il Senato accademico:

a) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti e di attività culturali nel quadro del documento di programmazione triennale di Ateneo ai sensi della normativa vigente, nonché in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio, sedi, Dipartimenti e Scuole;

b) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento generale di Ateneo;

c) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento dei Centri di Ricerca e dei Centri di Servizio interdipartimentali;

d) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e ricerca;

e) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice Etico e vigila sul conflitto di interessi;

f) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti e tra le Scuole;

g) predispone le linee guida ed approva il Regolamento didattico dei corsi di studio istituiti presso i Dipartimenti;

h) predispone le linee guida ed approva i Regolamenti di funzionamento delle Scuole di dottorato e dei singoli corsi di dottorato ed esprime parere sulla loro attivazione;

i) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;

j) esprime parere obbligatorio sulla programmazione finanziaria annuale e triennale e sulla programmazione del personale;

k) esprime parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale;

1) esprime parere obbligatorio sulla proposta del Rettore di conferimento dell'incarico di Direttore generale;

m) esprime parere obbligatorio in merito all'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti, sentito il Consiglio degli studenti di Ateneo;

n) stabilisce il calendario accademico;

o) esprime parere obbligatorio sulla programmazione degli accessi ai corsi di studio proposta dai Dipartimenti;

p) designa il coordinatore del Nucleo di Valutazione tra i professori a tempo pieno dell'Ateneo;

q) designa cinque membri nel Consiglio di Amministrazione appartenenti ai ruoli dell'Ateneo;

r) determina i criteri generali per la promozione e l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo scientifico e didattico proponendo al Consiglio di Amministrazione il piano strategico per l'internazionalizzazione;

s) definisce la politica dell'Ateneo per il diritto allo studio;

t) può proporre al corpo elettorale, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una motivata mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. L'adunanza convocata per la mozione di sfiducia è presieduta dal Decano del Senato che provvede alla convocazione quando ne facciano richiesta i componenti nella percentuale di cui al successivo comma 3);

u) può conferire alle Scuole specifiche deleghe nei settori di propria competenza, per finalità di maggiore efficacia ed efficienza;

v) esprime parere al Rettore sulle determinazioni che questi ritenga di sottoporgli e, su proposta del Rettore, decide in merito alle violazioni del Codice Etico che non ricadono nelle competenze del Collegio di Disciplina;

w) adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio Regolamento, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

3. Il Senato accademico è convocato dal Rettore di sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto.

Art. 18.

Composizione del Senato accademico

1. Il Senato accademico è composto da:

a) il Rettore che lo presiede;

b) 8 Direttori di Dipartimento;

c) 16 eletti in un collegio unico costituito tra gli appartenenti alle categorie di professori ordinari, professori associati, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori di cui all'art. 24 comma 3, lettera *b)* della legge n. 240/2010;

d) 6 rappresentanti degli studenti tra cui il Presidente del Consiglio degli Studenti;

e) 4 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

2. Per la componente di cui alla lett. *b)* e per quella di cui alla lett. *c)* occorre garantire la rappresentanza delle diverse aree culturali individuate nell'Ateneo; per i membri di cui alla lett. *c)* deve essere, altresì, garantita la presenza di almeno tre professori ordinari, tre professori associati, tre ricercatori di cui almeno uno a tempo indeterminato.

3. I componenti elettivi del Senato accademico durano in carica 4 anni accademici, ad eccezione degli studenti, il cui mandato è biennale, nonché dei Direttori di Dipartimento, il cui mandato è triennale, e dei ricercatori di cui all'art. 24 comma 3, lettera *b)* della legge n. 240/2010, la cui carica è correlata alla durata del contratto. Il mandato di tutti i componenti è rinnovabile una sola volta.

4. Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

5. Alle adunanze del Senato accademico possono partecipare, senza diritto di voto, il Pro Rettore ed i Presidenti delle Scuole se convocati. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale con funzione di Segretario verbalizzante.

Art. 19.

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo strategico e di programmazione finanziaria dell'Università.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

a) approva, sentito il Senato accademico sugli aspetti di sua competenza, la programmazione finanziaria annuale e triennale e la programmazione del personale;

b) approva, su parere del Senato accademico, il documento di programmazione triennale;

c) approva, previo parere del Senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo e li trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze;

d) esercita la vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività, proponendo i correttivi necessari;

e) conferisce l'incarico di Direttore generale, sentito il Senato accademico, su proposta del Rettore;

f) adotta su proposta del Senato accademico il Piano triennale di Ateneo per l'internazionalizzazione;

g) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

h) delibera, su parere del Senato accademico, l'attivazione o soppressione o modifica di corsi di studio, Scuole di Dottorato, sedi, Dipartimenti e Scuole e la programmazione degli accessi ai corsi di studio;

i) elabora le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università e, fatte salve le competenze demandate ad altre strutture, adotta i relativi provvedimenti;

j) delibera sull'accettazione di contributi, lasciti e donazioni;

k) delibera su eventuali transazioni in ordine alle liti;

l) determina l'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti, sentiti il Senato accademico e il Consiglio degli studenti di Ateneo;

m) adotta i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori ovvero dispone l'archiviazione dei relativi procedimenti, in conformità al parere espresso dal Collegio di Disciplina. All'adunanza a tali fini convocata non partecipa la rappresentanza degli studenti;

n) attribuisce alle strutture dell'Ateneo le risorse necessarie all'espletamento delle loro funzioni;

o) attribuisce ai Dipartimenti, sulla base della loro richiesta e sentito il parere della Scuola o del Senato accademico nel caso di Dipartimenti non afferenti a Scuole, risorse per i posti di professore e ricercatore, sulla base della valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione e del documento di programmazione triennale. Il Consiglio di Amministrazione può altresì destinare ai Dipartimenti ulteriori disponibilità, per esigenze di riequilibrio o di valorizzazione di aree scientifiche, attribuendole con vincolo di utilizzo per ruolo e/o settore scientifico-disciplinare o area;

p) approva l'attivazione dei procedimenti di chiamata, proposti dai Dipartimenti, dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, nel rispetto della disponibilità finanziaria sulla base della programmazione triennale;

q) accertata la legittimità degli atti da parte del Rettore, approva le proposte di chiamata avanzate dai Dipartimenti dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

r) esprime pareri al Rettore sugli argomenti che questi ritenga di sottoporgli;

s) adotta, sentito il Senato accademico, le determinazioni conseguenti alle osservazioni ed ai rilievi del Nucleo di Valutazione di Ateneo;

t) adotta provvedimenti idonei a promuovere le buone pratiche di sostenibilità ambientale;

u) attribuisce spazi ed attrezzature alle strutture in cui si articola l'Università;

v) adotta le misure opportune per l'attuazione dei principi in tema di diritto allo studio e di attività sociali, culturali, ricreative e sportive;

w) delibera sull'assunzione e sulla gestione di partecipazioni a consorzi, società ed altre forme associative di diritto privato.

Art. 20.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) il Rettore che lo presiede;

b) 2 rappresentanti degli studenti;

c) 5 membri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo;

d) 3 personalità eminenti per aver operato o per operare nel sistema della ricerca pubblica o privata e/o nel mondo della cultura, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti la designazione. Tali membri non devono essere professori o ricercatori di Università che abbiano stipulato un accordo di programma o federativo con l'Ateneo «Federico II», né devono ricoprire, o aver ricoperto, cariche politico-elettive nei tre anni che precedono la nomina; non devono, altresì, trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con l'Ateneo. Tali membri non possono accedere ai ruoli dell'Ateneo.

2. I componenti di cui alle lettere *c)* e *d)* sono designati dal Senato accademico, di concerto con il Rettore, previa emanazione di un avviso pubblico. La designazione delle predette componenti deve garantire, nel suo complesso, la rappresentanza di genere per un terzo del totale.

3. L'avviso di cui al precedente comma 2, pubblicato sul sito web di Ateneo per almeno 15 giorni e recante l'invito a manifestare la disponibilità ad assumere la carica, rivolto sia ai soggetti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo sia a quelli estranei a tale ruolo deve indicare il termine entro il quale gli interessati potranno far pervenire la propria candidatura. Unitamente alla domanda dovrà pervenire un *curriculum vitae* da cui risultino, tra l'altro, l'assenza di cause di incompatibilità e il possesso dei requisiti richiesti, con particolare riferimento a comprovate competenze in campo gestionale ovvero ad esperienze professionali di alto livello e, comunque, ad un'elevata qualificazione scientifico-culturale. I *curricula* sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo.

4. Nella designazione dei componenti di cui alla lettera *c)* deve essere assicurata la rappresentanza delle aree culturali individuate nell'Ateneo.

5. Il Rettore, anche avvalendosi di esperti, sulla base dei *curricula*, propone al Senato accademico una rosa di numero doppio rispetto ai componenti di cui alla lettera *d)*.

6. I componenti di cui alla lettera *b)* vengono eletti con le modalità stabilite dal Regolamento elettorale.

7. I componenti di cui alla lettera *b)* durano in carica due anni; i componenti di cui alle lettere *c)* e *d)* durano in carica per un massimo di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

8. Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Prorettore e il Direttore generale, che cura la verbalizzazione dei lavori.

9. Il Rettore invita a partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 21.

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti ed è nominato con Decreto del Rettore.

2. Un membro effettivo, con funzioni di Presidente, deve essere scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato ed è designato dal Rettore.

3. Un membro effettivo ed uno supplente vengono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Un membro effettivo ed uno supplente vengono scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.

6. È vietato il conferimento dell'incarico al personale dipendente dell'Università.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.

8. Ai componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori è corrisposta una indennità di carica annuale, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione e non modificabile per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

9. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori sono stabiliti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Art. 22.

Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione ha il compito di valutare le attività didattiche, di ricerca, di trasferimento delle conoscenze, nonché quelle relative agli interventi di sostegno al diritto allo studio e quelle attinenti all'attività gestionale ed organizzativa svolta dai professori e ricercatori ed alla complessiva organizzazione funzionale ed amministrativa, per garantire il costante miglioramento del livello di qualità, efficacia ed efficienza.

2. Il Nucleo è organo indipendente e l'Ateneo ne assicura l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

3. Il Nucleo di Valutazione, tenendo anche conto dei criteri di valutazione fissati dall'ANVUR:

a) verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti di cui all'art. 31;
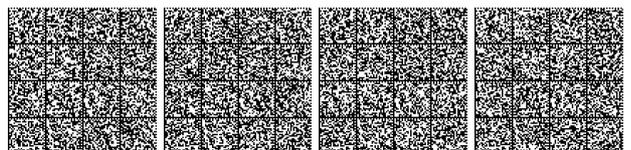
b) verifica l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e la congruità dei *curricula* scientifici o professionali dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23 della legge n. 240/2010;

c) nell'area medica e veterinaria verifica anche l'integrazione fra l'attività didattica, di ricerca e clinico-assistenziale;

d) svolge, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Ateneo, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito ed il miglioramento della performance organizzativa ed individuale;

e) esprime pareri e valutazioni sulla sostenibilità della organizzazione delle attività di didattica e di ricerca, nonché sui progetti culturali, scientifici e didattici posti alla base delle proposte di costituzione di Dipartimenti e di Scuole;

f) formula al Senato accademico ed al Consiglio di Amministrazione proposte per il miglioramento e l'ottimizzazione della organizzazione delle attività di didattica e di ricerca;

g) esprime valutazioni sulla strategia di reclutamento operata dai Dipartimenti;

h) esprime pareri in ordine alle chiamate per chiara fama ed al conferimento di lauree *honoris causa*;

i) monitora il funzionamento del sistema complessivo della valutazione, il rispetto della trasparenza ed integrità dei controlli interni;

j) trasmette al Rettore un rapporto annuale sull'attività svolta.

Art. 23.

Composizione del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione è composto da sette membri:

a) un professore dell'Ateneo a tempo pieno;

b) un rappresentante degli studenti;

c) cinque componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti la designazione. Tali membri, inoltre, non devono essere professori o ricercatori di Università che abbiano stipulato un accordo di programma o federativo con l'Ateneo, né debbono ricoprire, o aver ricoperto, cariche politico-elettive nei tre anni precedenti l'assunzione della carica; non devono, altresì, trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con l'Ateneo.

2. I componenti esterni del Nucleo di Valutazione devono essere esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico e comunque in possesso di elevata qualificazione professionale.

3. La funzione di Coordinatore del Nucleo è attribuita al professore di ruolo dell'Ateneo designato dal Senato accademico.

4. I componenti esterni sono scelti dal Rettore, previa emanazione di un avviso pubblicato sul sito web di Ateneo ed esame dei *curricula* dei soggetti che hanno manifestato la propria disponibilità. I *curricula* dei candidati sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo. Dall'esame dei *curricula* degli aspiranti deve risultare che l'esperienza maturata sia coerente con le aree culturali presenti nell'Ateneo.

5. Il rappresentante degli studenti viene eletto dal Consiglio degli studenti.

6. I componenti durano in carica quattro anni accademici, con l'eccezione del rappresentante degli studenti che dura in carica due anni L'incarico non può essere rinnovato.

7. Le modalità di organizzazione e funzionamento del Nucleo di Valutazione sono disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 24.

Direttore generale

1. Fatte salve le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni ad altri soggetti, organi o strutture, il Direttore generale assicura, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché lo svolgimento, in quanto compatibili, dei compiti di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'incarico di Direttore generale dell'Ateneo è conferito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, mediante contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.

3. Il Direttore generale viene scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

4. Il contratto ha la durata di tre anni. L'incarico può essere rinnovato, tenendo conto del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore generale dal Rettore, nonché dell'economicità, efficienza ed efficacia e funzionalità delle prestazioni rese, anche per il tramite dei Dirigenti, dall'apparato amministrativo di competenza esclusiva del Direttore generale. Il trattamento economico spettante al Direttore generale è definito in conformità ai criteri e parametri fissati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'incarico sia conferito ad un dipendente pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

5. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione e svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

6. Il Direttore generale esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti. In particolare:

a) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive degli organi di governo dell'Università e definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire, attribuendo agli stessi le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

b) nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e delle altre disposizioni vigenti in materia, esercita i poteri di spesa di sua competenza;

c) provvede alla istituzione ed alla organizzazione degli uffici e delle ripartizioni e dei servizi amministrativi e tecnici, definendone, tra l'altro, gli orari di servizio e di apertura al pubblico;

d) nell'ambito della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date dagli organi di governo dell'Università, provvede al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente, stipula i conseguenti contratti individuali di lavoro subordinato, adotta tutti gli atti di gestione dello stesso che non siano di competenza delle strutture dotate di autonomia amministrativa e contabile, ivi compresi quelli attinenti all'attribuzione dei trattamenti economici, anche accessori. Resta ferma la specifica disciplina prevista dal Protocollo Università - Regione stipulato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e successive modificazioni e integrazioni per il personale universitario tecnico-amministrativo utilizzato dall'Azienda ospedaliera universitaria «Federico II»;

e) procede, anche mediante mobilità, all'assegnazione del personale tecnico-amministrativo agli uffici, alle Ripartizioni ed alle strutture dell'Ateneo, fatta eccezione per il personale tecnico-amministrativo utilizzato presso l'Azienda ospedaliera universitaria «Federico II», secondo quanto previsto nel Protocollo di Intesa Regione - Università, stipulato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e successive modificazioni e integrazioni, per la disciplina del rapporto tra servizio sanitario regionale e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali;

f) nomina i responsabili delle Ripartizioni e degli Uffici;

g) è responsabile del raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati dal Rettore sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione, nonché delle prestazioni rese, anche per il tramite dei Dirigenti, dall'apparato amministrativo di propria esclusiva competenza;

h) indirizza, coordina, controlla e valuta l'attività degli altri dirigenti, assegnando loro gli obiettivi operativi e di comportamento, secondo il modello di valutazione adottato dal Nucleo di Valutazione e approvato dal Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il Direttore generale, con provvedimento motivato, può procedere alla sostituzione dei dirigenti in caso di loro inerzia o ritardo. Con provvedimento motivato, per particolari esigenze di necessità ed urgenza, può avocare a sé specifici atti di competenza dei Dirigenti;

i) esercita, nei casi previsti dalla legge, l'azione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo e dirigente, fermo restando quanto previsto dal Protocollo di Intesa Regione - Università stipulato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e successive modificazioni e integrazioni per il personale univer-

sitario tecnico-amministrativo utilizzato presso l'Azienda ospedaliera universitaria «Federico II»;

j) stipula i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi ed ai lavori, fatte salve le competenze dei Dirigenti o di altre strutture di Ateneo dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

k) propone al Consiglio di Amministrazione eventuali transazioni alle liti;

l) chiede pareri agli organi delle altre amministrazioni anche internazionali;

m) fornisce chiarimenti agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;

n) nell'ambito degli atti di propria competenza, fornisce pareri e consulenze agli organi di governo dell'Università ed agli organi delle altre strutture di Ateneo.

7. Il contratto con il Direttore generale può essere risolto a seguito di provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico, nelle ipotesi e con le procedure previste dalla legge e dal contratto.

8. Il Direttore generale può nominare - nell'ambito dei Dirigenti in servizio presso l'Ateneo - un proprio Vicario che esercita, in caso di assenza o impedimento, tutte le funzioni di competenza del Direttore generale.

Capo II

ALTRI ORGANI

Art. 25.

Consiglio degli Studenti

1. Al fine di valorizzare e favorire la partecipazione studentesca nell'ambito dei processi decisionali degli organi di governo dell'Università, il Consiglio degli Studenti esprime parere su:

a) il Regolamento didattico di Ateneo e il Regolamento degli studenti;

b) gli indirizzi concernenti la disciplina delle attività e dei servizi didattici;

c) le tasse e i contributi degli studenti;

d) i criteri di attuazione del diritto allo studio, anche in relazione alla formazione e alle prospettive professionali;

e) la destinazione di risorse ad iniziative ed attività sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti ed all'utilizzo delle stesse;

f) le proposte del Rettore, del Senato accademico, del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni paritetiche docenti-studenti, nelle materie di cui alle precedenti lettere.

2. Il Consiglio rende il parere sulle predette questioni entro venti giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine, si procede indipendentemente dall'espressione del parere.

3. Il Consiglio può esprimere parere su ogni altra questione sottoposta allo stesso dagli organi di governo dell'Ateneo; formula, altresì, proposte agli Organi di governo dell'Università su tutto quanto attiene alle libertà, alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti.

4. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il rappresentante nel Nucleo di Valutazione.

Art. 26.

Composizione del Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è composto, in numero non superiore a 45, dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico ed al Consiglio di Amministrazione e da una equilibrata rappresentanza elettiva degli studenti afferenti alle diverse strutture didattiche.

2. La prima adunanza del Consiglio degli studenti è convocata dal Rettore.

3. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, che convoca le adunanze e provvede a trasmettere pareri e proposte agli organi competenti. Il Presidente è membro del Senato accademico.

4. Le modalità di elezione, nonché di organizzazione e funzionamento del Consiglio degli studenti di Ateneo sono stabilite con Regolamento di Ateneo. I membri durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 27.

Comitato Unico di Garanzia

1. È istituito il «Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni», di seguito CUG, che:

a) promuove le pari opportunità per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali e politiche, le condizioni di disabilità, l'età;

b) promuove, in particolare, la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera e nella retribuzione e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle;

c) predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato;

d) promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale;

e) attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica;

f) assicura l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

2. Il CUG assume, altresì, nell'ambito di competenza, compiti consultivi e di monitoraggio.

3. Ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione indica un componente del CUG ed il collegio è integrato da ulteriori componenti in egual numero, nominati dal Rettore a seguito di procedura elettorale ed appartenenti, nella misura del cinquanta per cento per ciascuna categoria, ai ruoli dei professori/ricercatori e del personale dirigente/tecnico-amministrativo. Nel caso in cui il numero dei componenti di spettanza sindacale sia dispari, al fine di rendere paritaria la composizione del CUG, avrà diritto ad un ulteriore seggio la componente meno rappresentata complessivamente tra quelle dei professori/ricercatori e del personale dirigente/tecnico-amministrativo. Sono altresì membri del CUG due studenti eletti in rappresentanza della componente studentesca iscritta ai corsi di studio ed un componente eletto in rappresentanza dei dottorandi e degli specializzandi. La componente studentesca partecipa alle riunioni del CUG con pieni diritti, fatta eccezione per le deliberazioni inerenti il benessere organizzativo e la gestione del rapporto di lavoro. In ogni caso la composizione complessiva del CUG dovrà assicurare, nel complesso, compatibilmente con il numero dei componenti del CUG medesimo, la presenza paritaria di entrambi i generi.

4. I componenti del CUG devono essere in possesso di:

a) adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG;

b) adeguate esperienze nell'ambito delle pari opportunità o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni;

c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.

5. Il possesso dei predetti requisiti viene accertato sulla base del curriculum degli interessati, che va presentato e pubblicizzato sia ai fini della designazione da parte sindacale sia per la componente elettiva ai fini della candidatura.

6. Le modalità di svolgimento delle votazioni e dello scrutinio sono definite con Regolamento di Ateneo.

7. Il Presidente è eletto dal CUG tra i propri componenti.
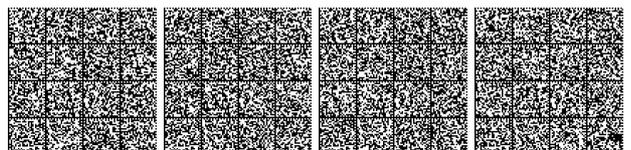
8. Il CUG ha la medesima durata fissata per il Consiglio di Amministrazione e si rinnova contemporaneamente ad esso; la rappresentanza della componente studentesca rimane in carica per un periodo di due anni accademici. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

9. Il CUG è organo indipendente e l'Ateneo ne assicura l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

10. Il CUG può dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento.

Art. 28.

Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere parere conclusivo sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare.

2. Il Collegio di Disciplina è composto da tre professori di prima fascia, di cui uno presidente, due professori di seconda fascia e due ricercatori a tempo indeterminato, tutti in regime di tempo pieno. I membri del collegio vengono eletti direttamente dai rispettivi corpi elettorali e durano in carica quattro anni. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

3. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal professore più anziano nel ruolo. A parità di anzianità nel ruolo prevale il più anziano di età.

4. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, esprimendosi unicamente con la presenza di componenti di qualifica almeno pari a quella del soggetto sottoposto al procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio.

5. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata proposta.

6. Il Collegio, uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, applica la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, in conformità al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.

8. Il procedimento si estingue se la decisione di cui al comma precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Tale termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è, altresì, sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori; il Rettore dà esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

9. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi delle spese.

10. Il Collegio di Disciplina vigila sul rispetto del Codice Etico.

TITOLO IV

RICERCA E DIDATTICA

Art. 29.

Dipartimenti

1. I Dipartimenti, strutture portanti dell'Ateneo, svolgono funzioni finalizzate allo svolgimento:

a) della ricerca scientifica;

b) delle attività didattiche e formative;

c) delle attività rivolte all'esterno, correlate o accessorie a quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* quali, la diffusione dei risultati della ricerca, la formazione permanente certificata, il trasferimento delle conoscenze come fattore di sviluppo socioeconomico. Tali attività sono svolte, nell'area medica, anche con specifico riferimento alla salute nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici ed organizzativi.

2. Nei Dipartimenti dell'area medica, alle funzioni di didattica e di ricerca si affiancano le funzioni assistenziali che sono svolte in modo inscindibile.

3. Il Dipartimento è costituito da professori e ricercatori sulla base dell'appartenenza ad una medesima area scientifico-disciplinare ovvero a settori omogenei dal punto di vista culturale, didattico e scientifico, secondo i criteri stabiliti nella proposta di costituzione, al fine di condividere un progetto di formazione e ricerca, sul quale esprime parere il Nucleo di Valutazione. Nel progetto vanno individuati i settori scientifico-disciplinari di riferimento del Dipartimento, che devono essere indicati nel Regolamento di funzionamento della struttura. I professori e i ricercatori devono afferire ad un solo Dipartimento. I professori e i ricercatori afferiscono al Dipartimento che ne ha proposto la chiamata; la successiva richiesta di afferenza ad altro Dipartimento può essere formulata sulla base dei medesimi criteri previsti in sede di prima costituzione dei Dipartimenti. Nel rispetto dello stato giuridico dei professori e ricercatori e della libertà di insegnamento, il Dipartimento cui si chiede l'afferenza si esprime sulla coerenza della richiesta di afferenza con il progetto culturale, con la dimensione organizzativa e con gli obiettivi formativi dell'ordinamento didattico secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del presente Statuto. Su tale richiesta delibera il Consiglio di Amministrazione, sentiti il Dipartimento di destinazione ed il Senato accademico.

4. La proposta di costituzione del Dipartimento è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Nucleo di Valutazione, sentito il Senato accademico.

5. Il numero minimo di professori e ricercatori per la costituzione di un Dipartimento è di cinquanta unità. Qualora dopo la sua costituzione il numero degli afferenti al Dipartimento dovesse scendere sotto la soglia indicata, sarà concesso un periodo di tre anni per il riequilibrio della consistenza numerica, oltre il quale il Dipartimento sarà automaticamente disattivato. In nessun caso, comunque, è possibile scendere sotto la soglia di quaranta componenti.

6. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa, regolamentare. Hanno altresì autonomia di spesa, secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità. Dispongono degli spazi, delle strutture e del personale tecnico-amministrativo occorrenti al proprio funzionamento, nonché di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base della valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione. Modalità di funzionamento e di esercizio delle loro attività sono definite da ciascun Dipartimento con apposito Regolamento.

7. I Dipartimenti, in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico ed organizzativo possono essere strutturati in sezioni che ne rappresentano una mera articolazione. Nell'ambito del Dipartimento è costituito l'ufficio di Segreteria amministrativa che sovrintende allo svolgimento delle attività amministrativo-contabili del Dipartimento. Il responsabile di tale ufficio è il Segretario amministrativo.

8. Uno o più Dipartimenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, secondo le procedure disciplinate dalla normativa vigente e purché siano in grado di soddisfare i requisiti di sostenibilità di seguito prefissati. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale è necessario che il Dipartimento o l'insieme di dipartimenti assicuri la copertura di almeno i due terzi dei Crediti

Formativi Universitari delle materie caratterizzanti con i professori e ricercatori ad esso afferenti. Motivate deroghe a tale soglia potranno essere autorizzate, in casi particolari, dal Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole del Nucleo di Valutazione, sempre che il Dipartimento proponente o l'insieme di dipartimenti assicuri la copertura di più del 50% dei Crediti Formativi Universitari delle materie caratterizzanti. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'attivazione del corso e lo incardina nel Dipartimento proponente. Il Senato esprime parere preventivo sull'attivazione del Corso e approva il relativo Regolamento Didattico. In caso di proposizione da parte di un insieme di dipartimenti il corso sarà coordinato dalla Scuola cui appartengono i Dipartimenti che concorrono alla sua attivazione ovvero dalla Scuola individuata di comune accordo qualora i Dipartimenti appartengano a Scuole diverse. Nell'area medica la Scuola formula la proposta didattica integrata con il necessario contributo di tutti i Dipartimenti ad essa afferenti, nel rispetto dei vincoli normativi.

9. Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di uno o più corsi di dottorato anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e altri Atenei. Un Dipartimento non inserito in una Scuola può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di una Scuola di Dottorato, anche in collaborazione con altri Dipartimenti.

10. Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Scuole di Specializzazione con l'obiettivo di favorire la formazione professionalizzante nei settori previsti dalla legge. Nell'area medica le Scuole di Specializzazione sono istituite su proposta della Scuola, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente.

11. Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di corsi di Master universitario, che, una volta istituiti, sono organizzati e gestiti dal Dipartimento proponente al pari di un corso di studio.

12. Il Consiglio di Dipartimento, per ciascuno dei corsi di studio in esso incardinati, istituisce una Commissione per il Coordinamento didattico. A tale Commissione prendono parte tutti i professori e i ricercatori afferenti al Corso di studio. Alla medesima Commissione il Dipartimento stesso può delegare parte delle proprie funzioni in ordine alle attività didattiche. Qualora il Dipartimento non istituisca la Commissione, tali funzioni vengono esercitate dal Consiglio di Dipartimento: alle adunanze del Consiglio convocate esclusivamente per esercitare la funzione di coordinamento delle attività didattiche, partecipano tutti i professori e ricercatori del Corso di Studio. Le modalità di partecipazione sono fissate dal regolamento. Il Coordinatore è individuato ai sensi dell'art. 45, comma 2. La funzione di coordinatore può essere esercitata dal Direttore di Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento approva i Manifesti degli studi dei corsi incardinati nel Dipartimento previo parere delle Commissioni per il Coordinamento didattico.

13. I Dipartimenti:

a) svolgono le attività didattiche relative agli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, mettendo a disposizione spazi, attrezzature e personale propri;

b) assegnano i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad essi afferenti nel rispetto della normativa vigente. I Dipartimenti che fanno parte di una Scuola, per l'assegnazione di tali compiti didattici, devono tener conto del coordinamento fissato dalla Scuola. Il Senato accademico, laddove necessario, esercita il coordinamento didattico tra Scuole o tra Dipartimenti che non afferiscono a Scuole. I Dipartimenti comunicano al Senato accademico la distribuzione dei carichi didattici relativi ai professori e ricercatori afferenti a ciascuno di essi ai fini della funzione di alta vigilanza spettante al medesimo Senato accademico;

c) nei propri settori scientifico-disciplinari di riferimento, sulla base delle proprie esigenze di ricerca e di didattica, richiedono al Consiglio di Amministrazione le risorse per l'attivazione dei procedimenti di chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori. Su tali richieste, ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e dell'equilibrio delle attività didattiche, esprime parere il Consiglio di Scuola, ove costituita. Per i Dipartimenti non appartenenti ad una Scuola, tale parere viene espresso dal Senato accademico. La strategia di reclutamento dei Dipartimenti viene valutata dal Nucleo di Valutazione che nell'area medica e veterinaria terrà conto anche dell'attività integrata di didattica, di ricerca e clinico-assistenziale;

d) richiedono strutture, personale tecnico-amministrativo e risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione sulla base dell'attività di ricerca svolta o programmata e dei necessari servizi di supporto alla didattica; su tali richieste la Scuola formula al Consiglio di Amministrazione proposte organizzative e pareri. Per i Dipartimenti non afferenti ad una Scuola tale funzione è svolta dal Senato accademico;

e) nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo in materia, i Dipartimenti possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, di consulenza e di servizio in conto terzi.

14. Gli organi del Dipartimento sono:

a) il Consiglio del Dipartimento;

b) il Direttore del Dipartimento;

c) la Giunta del Dipartimento.

15. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

a) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;

b) il Segretario amministrativo con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante;

c) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nel Dipartimento in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori, secondo modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo che deve prevedere la presenza di almeno 1 rappresentante di ogni corso di studio e di dottorato. Tali rappresentanti durano in carica due anni accademici; il mandato è rinnovabile una sola volta. Le modalità di partecipazione alle sedute sono fissate da apposito Regolamento;

d) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in una misura non superiore al 10% della componente dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento. Tali rappresentanti durano in carica tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta;

e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca.

16. Il Direttore del Dipartimento:

a) viene eletto dal Consiglio fra i professori ordinari a tempo pieno o, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa vigente, fra i professori associati a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso;

b) viene nominato con Decreto rettorale e dura in carica tre anni;

c) l'incarico è rinnovabile per una sola volta.

17. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed ha compiti istruttori e propositivi.

18. Fanno parte della Giunta il Direttore e il Segretario amministrativo, quest'ultimo con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante. I membri della Giunta restano in carica tre anni accademici; il loro mandato è rinnovabile una sola volta.

19. Nell'area medica l'attività assistenziale si svolge secondo quanto previsto dallo schema di intesa Regione-Università ai sensi della normativa vigente.

20. Il Dipartimento che rappresenta al suo interno l'area medico-veterinaria, ferme restando le competenze di legge del Rettore, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) cura e gestisce il sistema di certificazione e di accreditamento europeo del Corso di laurea in Medicina veterinaria sottoponendo alla Scuola, cui eventualmente afferisce, ed al Consiglio di Amministrazione, le eventuali necessità di potenziamento dell'attività formativa dettate dal sistema di valutazione comunitario;

b) pone in essere con le strutture del servizio sanitario regionale le iniziative necessarie al fine di realizzare la coessenzialità del sistema di assistenza sanitaria e del sistema universitario della formazione.

21. Le funzioni e le modalità di elezione del Direttore sono disciplinate da apposito Regolamento di Ateneo.

22. Il Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio del Dipartimento. Composizione, modalità di elezione della Giunta di Dipartimento nonché le regole di funzionamento della stessa sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento, garantendo una equilibrata rappresentanza delle componenti.

Art. 30.

Scuole

1. Le Scuole sono strutture di coordinamento costituite da più Dipartimenti che vi aderiscono sulla base di criteri di affinità culturale, didattica, scientifica e disciplinare. Ciascun Dipartimento può fare parte di una sola Scuola. Nell'area medica la Scuola deve garantire il principio di inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca e realizzare la piena integrazione delle attività assistenziali,

formative e di ricerca svolte in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale.

2. La richiesta di afferenza di un Dipartimento ad una Scuola è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato accademico.

3. Le Scuole coordinano le attività didattiche comuni fra i Dipartimenti che ne fanno parte per una razionale gestione dell'offerta formativa e per la tutela della qualità della didattica. Nell'area medica la Scuola deve garantire l'integrazione delle attività formative con le politiche di programmazione e di formazione poste in essere dal Servizio Sanitario. La Scuola deve favorire l'accesso e lo svolgimento dell'attività assistenziale dei professori e ricercatori sulla base della loro qualificazione e competenza scientifica ed assistenziale, nel rispetto del loro stato giuridico, al fine di salvaguardare l'espletamento dei doveri di insegnamento e di ricerca.

4. Le Scuole favoriscono al loro interno la ricerca interdisciplinare, promuovendo l'internazionalizzazione e i grandi progetti di ricerca che coinvolgano le aree culturali dei vari Dipartimenti afferenti. Promuovono ed incoraggiano le attività di trasferimento delle conoscenze sul territorio, amplificando e coordinando le singole iniziative dei Dipartimenti.

5. La Scuola, nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, per un più efficace ed efficiente funzionamento, può ricevere dal Senato accademico deleghe nei settori di propria competenza.

6. Le Scuole esercitano la gestione dei servizi comuni loro affidati. Nell'area medica la Scuola interagisce con l'Azienda ospedaliera universitaria per la gestione dei servizi comuni di sua competenza.

7. Le Scuole sono dotate di autonomia organizzativa e gestionale e di spesa in relazione alle funzioni ad esse assegnate e nei limiti delle norme vigenti. Dispongono di spazi, strutture e personale tecnico-amministrativo occorrenti al proprio funzionamento. Hanno autonomia regolamentare nelle materie di propria competenza. Modalità di funzionamento e di esercizio delle loro attività sono definite da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

8. Una Scuola può essere costituita se il numero complessivo dei professori e ricercatori dei Dipartimenti costituenti è pari ad almeno 300 unità.

9. Il Consiglio è l'organo deliberante della Scuola. Fanno parte del Consiglio della Scuola:

a) tutti i Direttori dei Dipartimenti facenti parte della Scuola;

b) rappresentanti dei professori e dei ricercatori afferenti ai Dipartimenti costituenti la Scuola in misura pari al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti stessi così individuati:

*b*1) coordinatori dei corsi di studio, di dottorato e delle scuole di specializzazione nella misura prevista dal regolamento della scuola; in ogni caso, il loro numero, non può essere superiore al 50% dei componenti di cui alla lettera *b)*;

*b*2) professori e ricercatori membri delle Giunte di Dipartimento, in modo che sia garantita complessivamente nel Consiglio la rappresentanza dei Dipartimenti costituenti e la rappresentanza delle fasce;

c) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nella Scuola in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori componenti del Consiglio della Scuola, secondo modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo, purché sia prevista la presenza di almeno 1 rappresentante di ogni corso di studio e di dottorato. Tali rappresentanti durano in carica due anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. Le modalità di partecipazione alle sedute sono fissate da apposito Regolamento.

10. Le funzioni di Presidente del Consiglio della Scuola sono attribuite ad un professore ordinario a tempo pieno eletto in seno al Consiglio secondo quanto previsto da apposito Regolamento di Ateneo.

11. La carica ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

12. La Scuola può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di una o più Scuole di Dottorato anche in collaborazione con Dipartimenti esterni alla Scuola, con altre Scuole e altri Atenei.

13. La Scuola può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente, di Scuole di Specializzazione con l'obiettivo di favorire la formazione professionalizzante *post lauream* nei settori previsti dalla legge, ivi compresa l'area medica e quella veterinaria di concerto con i competenti Ministeri.

14. Il Consiglio della Scuola verifica la distribuzione dei carichi didattici, compresi contratti e affidamenti di incarichi di insegnamento, effettuata dai Dipartimenti per garantire il soddisfacimento ottimale dei fabbisogni; nel caso di Dipartimenti non afferenti ad una Scuola tale funzione è esercitata dal Senato accademico.

15. Ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e dell'equilibrio delle attività didattiche, le Scuole esprimono parere al Consiglio di Amministrazione in ordine alle richieste di risorse formulate dai Dipartimenti afferenti per l'attivazione dei procedimenti di chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori. In assenza della Scuola tale funzione è esercitata dal Senato accademico.

16. Nell'area medica la Scuola è l'unica struttura competente ad esprimere pareri al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione su tutte le deliberazioni dell'Università attinenti i rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale e sulla programmazione in materia di reclutamento dei Dipartimenti tenendo conto della congruità e del necessario equilibrio delle aree per la dovuta integrazione delle attività didattiche, di ricerca e clinico-assistenziali.

17. Nell'area medica, al fine di promuovere l'approfondimento e la diffusione di tematiche etiche, deontologiche e giuridiche concernenti la ricerca biomedica di base ed applicata e la prassi clinico-assistenziale nei suoi aspetti diagnostici e terapeutici, è istituito il Centro di Bioetica per la sperimentazione biomedica disciplinato da apposito Regolamento. Al Centro afferisce il Comitato Etico per le attività biomediche.

18. Al fine di realizzare economie di scala e di scopo e migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse e delle strutture, le Scuole formulano proposte organizzative ed esprimono pareri sulle richieste di strutture, grandi attrezzature e personale tecnico-amministrativo avanzate dai Dipartimenti, esprimendosi sulla base dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei necessari servizi di supporto alla didattica. Per i Dipartimenti non afferenti ad una Scuola tale funzione è svolta dal Senato accademico.

19. Le Scuole possono sovrintendere al patrimonio edilizio di pertinenza, di concerto con i Servizi centrali di Ateneo, e possono gestire i relativi servizi comuni. Ai fini di una maggiore efficienza possono essere stipulati accordi per la gestione dei servizi comuni fra Dipartimenti, anche se non hanno costituito una Scuola, e fra Scuole e Dipartimenti non afferenti ad esse.

20. Le Scuole, nel caso di particolari condizioni di localizzazione territoriale delle strutture afferenti, possono delegare alcune delle funzioni di cui al comma precedente ai Dipartimenti interessati. Il Consiglio di Amministrazione per le stesse motivazioni può assegnare alcune delle predette funzioni direttamente ai Dipartimenti.

21. L'Ateneo, attraverso il Nucleo di Valutazione, esercita i poteri di controllo e di valutazione dei risultati prodotti dalle Scuole in tutte le loro attività.

Art. 31.

Commissione paritetica docenti-studenti

1. È istituita una Commissione paritetica docenti-studenti in ciascun Dipartimento ovvero in ciascuna Scuola. La Commissione è composta in egual numero da professori, ricercatori e studenti, tra cui un dottorando.

2. I componenti della Commissione paritetica sono eletti nell'ambito delle categorie di appartenenza tra i componenti del Consiglio di Dipartimento ovvero di Scuola.

3. Svolge le funzioni di Presidente un professore designato in seno alla Commissione.

4. Partecipa alle riunioni della Commissione, il Responsabile amministrativo del Dipartimento o un suo delegato, in qualità di segretario verbalizzante.

5. La Commissione ha il compito di:

a. monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica e quella dei servizi erogati agli studenti nell'ambito del Dipartimento o della Scuola;

b. individuare indicatori per la valutazione della qualità e dell'efficacia dell'attività didattica e di servizio agli studenti, proponendoli al Nucleo di Valutazione;

c. formulare pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio;
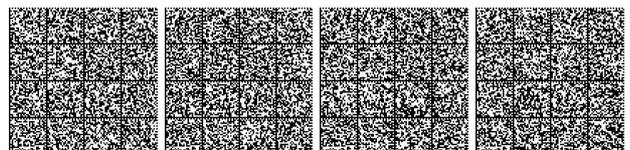
d. svolgere funzioni di osservatorio permanente sulle attività di orientamento, di tutorato e di mobilità studentesca.

Art. 32.

Centri di ricerca

1. I Centri di ricerca sono strutture aggregative interdipartimentali o interuniversitarie, istituite per la promozione e la realizzazione di ricerche interdisciplinari e multidisciplinari di rilevante interesse scientifico, sulla base di un progetto condiviso, anche sotto il profilo finanziario, tra più Dipartimenti, anche di Atenei diversi. I Centri di ricerca possono essere incardinati nelle Scuole quando il progetto istitutivo le individui come sede elettiva per la gestione e l'organizzazione delle attività di comune interesse e possono concorrere allo svolgimento di attività didattiche integrative secondo quanto previsto nel Regolamento del Centro.

2. L'istituzione e l'attivazione dei Centri di ricerca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, senza maggiori oneri a carico del bilancio dell'Università, su proposta di almeno due Dipartimenti e sentito il Senato accademico ovvero, su delega dello stesso, i Consigli delle Scuole alle quali afferiscono i Dipartimenti proponenti.

3. Le strutture proponenti devono determinare preventivamente il fabbisogno economico e le risorse acquisibili per il funzionamento dei Centri, garantirne l'efficienza, anche attraverso la ripartizione di quote tra le medesime strutture proponenti e l'attribuzione di spazi a carico delle stesse, nonché verificare la sussistenza di un'adeguata capacità attrattiva di risorse dall'esterno.

4. I Centri hanno autonomia gestionale, regolamentare, organizzativa e di spesa. Possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività in conto terzi.

5. L'attività dei Centri, la sostenibilità finanziaria e l'efficienza degli stessi sono sottoposte a verifica triennale da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo. Nel caso di valutazione negativa, il Nucleo di Valutazione assume le determinazioni conseguenti sottoponendole al Consiglio di Amministrazione, che delibera sentito il Senato accademico. Il Senato accademico può delegare tale funzione ai Consigli delle Scuole alle quali afferiscono i Dipartimenti che hanno proposto l'istituzione del Centro. L'eventuale disattivazione del Centro interdipartimentale è disposta con Decreto del Rettore.

6. L'organizzazione interna ed il funzionamento dei Centri di ricerca sono regolati, sul modello organizzativo dei Dipartimenti, da un Regolamento interno. Per i Centri interdipartimentali, il Regolamento viene adottato sulla base di uno schema-tipo approvato dal Senato accademico. L'organizzazione interna ed il funzionamento dei Centri interuniversitari sono regolati in conformità alla convenzione istitutiva.

Art. 33.

Centri di servizio interdipartimentali

1. I Centri di servizio interdipartimentali sono strutture organizzative costituite allo scopo di sviluppare e potenziare i servizi per le attività di ricerca e di didattica, anche attraverso la migliore utilizzazione di risorse strumentali, laboratori e attrezzature complesse di interesse comune a più Dipartimenti dell'Università.

2. L'istituzione e l'attivazione dei Centri di servizio interdipartimentali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, senza maggiori oneri a carico del bilancio dell'Università, su proposta motivata e dettagliata di almeno due Dipartimenti e sentito il Senato accademico ovvero, su delega dello stesso, i Consigli delle Scuole alle quali afferiscono i Dipartimenti proponenti.

3. L'organizzazione interna ed il funzionamento dei Centri di servizio interdipartimentali sono regolati, sul modello organizzativo dei Dipartimenti, da un Regolamento interno adottato sulla base di uno schema-tipo approvato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

4. Ai Centri di servizio interdipartimentali si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i Centri di ricerca.

Art. 34.

Centri di servizio dell'Ateneo

1. I Centri di servizio dell'Ateneo sono strutture organizzative dirette alla realizzazione di scopi specifici di interesse generale per l'Università, attraverso la gestione e l'utilizzazione di servizi comuni, al fine di promuoverne la qualità dei processi.

2. I Centri di servizio operano secondo criteri di efficienza e di efficacia e i risultati dell'attività svolta sono valutati sulla base dei criteri fissati dal Nucleo di Valutazione.

3. L'istituzione dei Centri di servizio dell'Ateneo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico. La proposta istitutiva deve indicare le finalità istituzionali, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del Centro sul modello dipartimentale. Tale proposta deve altresì contenere la previsione del fabbisogno economico e di personale occorrente per il suo funzionamento.

4. I Centri di servizio dell'Ateneo dispongono di spazi, strutture e personale tecnico-amministrativo, occorrenti al proprio funzionamento, nonché di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione. I Centri hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa e possono svolgere, nei limiti delle proprie disponibilità e nel rispetto delle priorità istituzionali, attività in conto terzi a favore di enti pubblici e privati, secondo quanto stabilito con apposite convenzioni.

5. I Direttori dei Centri di servizio dell'Ateneo sono nominati dal Rettore tra i professori di ruolo dell'Università con specifica qualificazione nelle materie oggetto dell'attività dei Centri medesimi. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.

Art. 35.

Azienda agraria e zootecnica

1. L'Azienda agraria e zootecnica è una struttura ausiliaria per le attività dell'Università nell'ambito della ricerca, della didattica e della sperimentazione, nei settori disciplinari inclusi nell'area delle scienze agrarie e di quelle veterinarie. L'Azienda, in particolare, è costituita allo scopo di organizzare, coordinare e implementare, anche mediante l'adozione di tecnologie innovative, i servizi a sostegno dei programmi di ricerca applicata e della didattica pratica.

2. L'Azienda ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa, dispone di spazi, strutture e personale tecnico-amministrativo occorrenti al proprio funzionamento, nonché di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione.

3. Le modalità di funzionamento dell'Azienda sono disciplinate da Regolamento adottato in conformità alla normativa vigente; ad essa si applicano, in quanto compatibili, le norme dei Centri di servizio.

Art. 36.

Orto botanico

1. L'Orto botanico dell'Università ha lo scopo di introdurre, curare e conservare specie vegetali da diffondere e proteggere, nonché di assicurarne la ricerca e la divulgazione.

2. L'Orto ha, altresì, lo scopo di raccogliere e conservare collezioni di semi e di legni, oltre che collezioni di piante fossili e di oggetti di interesse etnobotanico nell'annesso Museo di Paleobotanica ed Etnobotanica.

3. L'Orto ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Ad esso si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di ricerca interdipartimentali. Le modalità di funzionamento dell'Orto botanico sono disciplinate da Regolamento.

Art. 37.

Azienda ospedaliera universitaria

1. L'Azienda ospedaliera universitaria è costituita, con autonoma personalità giuridica, dall'Università d'intesa con la Regione. Essa opera con le modalità e secondo quanto disposto dalla normativa vigente che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario regionale e Università.

2. L'Università concorre alle attività assistenziali dell'Azienda ospedaliera universitaria con l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili; la Regione concorre erogando il corrispettivo dell'attività svolta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli appositi accordi stipulati tra essa e l'Università.

3. La gestione dell'Azienda ospedaliera universitaria è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria.

4. Il patrimonio immobiliare e mobiliare concesso in uso all'Azienda ospedaliera universitaria resta di proprietà dell'Ateneo e non può essere modificato nella propria consistenza e configurazione in mancanza di apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

5. La gestione dell'Azienda ospedaliera universitaria deve essere informata all'esigenza di garantire le funzioni istituzionali delle strutture universitarie che vi operano.

Art. 38.

Sistema bibliotecario e Centro di Ateneo per le Biblioteche

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo è volto ad organizzare la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Università, garantendo la razionalizzazione e l'efficacia dei servizi resi all'utenza. Il Sistema bibliotecario di Ateneo è formato dalle biblioteche dell'Ateneo, nonché dai centri di documentazione dell'Università, inclusa la Biblioteca Digitale, ed è coordinato dal Centro di Ateneo per le Biblioteche.

2. I principi di funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo sono stabiliti con Regolamento di Ateneo.

3. L'Università garantisce al Sistema bibliotecario di Ateneo, mediante delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato accademico e il Centro di Ateneo per le Biblioteche, le risorse necessarie al suo funzionamento e al perseguimento dei suoi obiettivi.

Art. 39.

Sistema museale

1. Il Sistema museale dell'Università, costituito da Centri Museali e da Musei Dipartimentali, organizza e coordina, anche mediante tecnologie innovative, la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la catalogazione, lo studio e la fruizione dei beni di interesse scientifico, storico e artistico dell'Università.

2. I Centri museali hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa; ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di servizio.

3. I principi di funzionamento del Sistema museale sono stabiliti con Regolamento di Ateneo.

4. Altri Musei e Centri museali possono essere costituiti con apposita convenzione o tra più Università, o con soggetti pubblici e privati.

Art. 40.

Tutorato e monitoraggio sull'efficacia dell'offerta didattica

1. L'Università organizza e disciplina, con Regolamento, il servizio di tutorato finalizzato a rimuovere, per tutto il corso degli studi, gli ostacoli alla proficua frequenza e a rendere gli studenti attivamente partecipi del processo formativo, secondo le esigenze e le attitudini dei singoli. Il servizio di tutorato è obbligatorio nei corsi erogati con la modalità della formazione a distanza.

2. L'Università, attraverso le proprie strutture organizza e disciplina, anche in collaborazione e con il sostegno finanziario di altri Atenei, il monitoraggio delle carriere degli studenti e degli sbocchi professionali dei laureati e dei dottori di ricerca, con il compito di:

a) operare analisi delle tendenze delle iscrizioni;

b) fornire ai Dipartimenti, alle Scuole ed al servizio di tutorato dati ed analisi su ritardi e tendenziali abbandoni, affinché se ne rimuovano le cause;

c) cooperare con l'ente preposto al diritto allo studio universitario, anche al fine di promuovere iniziative per il superamento di difficoltà personali, economiche, sociali ed ambientali;

d) valutare anche attraverso l'analisi dei tempi e dei modi dell'inserimento dei laureati e dei dottori di ricerca, le prospettive del mercato del lavoro, segnalando le opportunità esistenti nei vari settori;

e) provvedere, su segnalazione di relatori e commissioni, nel rispetto della vigente normativa, alla raccolta sistematica di titoli ed estratti di tesi di laurea e di dottorato, mettendoli a disposizione di enti ed imprese interessati.

Art. 41.

Altri servizi per gli studenti

1. L'Università, anche in collaborazione con ordini professionali, enti e istituzioni pubbliche e private, organizza servizi volti a garantire a studenti e laureati informazioni sulle borse di studio, sugli scambi culturali e sulle opportunità di lavoro in Italia e all'estero. I servizi sono gestiti dall'Amministrazione anche con la collaborazione degli studenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. L'Università istituisce per laureati e dottori di ricerca borse di studio anche per l'estero e può fornire sussidi per tirocini pratici presso strutture anche non universitarie, italiane e straniere, collaborando a curare i relativi adempimenti amministrativi.

3. L'Università favorisce lo svolgimento di attività di servizio civile e di volontariato nelle forme previste dalla vigente normativa.

Art. 42.

Formazione post lauream

1. L'Università può attivare, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, corsi di master universitario di primo e di secondo livello e corsi di perfezionamento tecnico-scientifico *post lauream*, nonché corsi di aggiornamento per la formazione continua.

2. Le modalità di attivazione, di organizzazione e di funzionamento di tali corsi sono disciplinate, oltre che dalla vigente normativa ministeriale, dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 43.

Titoli di studio universitari

1. L'Università rilascia i seguenti titoli:

a) laurea;

b) laurea magistrale;

c) master universitario di I e di II livello;

d) diploma di specializzazione;

e) dottorato di ricerca.

Art. 44.

Attività didattica

1. L'attività didattica è erogata dai Dipartimenti.

2. Cooperano alle attività didattiche l'Orto Botanico, l'Azienda Agraria e Zootecnica, l'Azienda ospedaliera universitaria, le Biblioteche, i Musei, i Centri di ricerca, i Centri interdipartimentali di servizio, che mettono a disposizione, se necessario, anche spazi, attrezzature e personale propri.

3. I corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, i corsi di Dottorato, i corsi delle Scuole di specializzazione e i corsi di Master universitario di I e II livello sono riportati nel sito ufficiale dell'Ateneo.

4. L'attività didattica è disciplinata, nel rispetto della libertà di insegnamento, dalle normative di legge, dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti dei singoli corsi di studio istituiti da Dipartimenti. I Regolamenti garantiscono l'adozione di percorsi formativi coerenti e adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati ed alla loro valenza nell'ambito dell'Unione europea.

5. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento generale degli studi, dei corsi e delle attività formative. Ad esso si conformano, nel rispetto delle loro autonomie, i Regolamenti dei singoli corsi

di studio istituiti dai Dipartimenti, secondo le linee guida formulate dal Senato accademico.

Art. 45.

Organizzazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. I Dipartimenti nominano un Coordinatore ed istituiscono una Commissione per il coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale con lo scopo di assicurare unitarietà all'organizzazione dei corsi. In alternativa, il Dipartimento può esercitare direttamente tale funzione secondo quanto disciplinato dagli art. 29, comma 12.

2. Il Coordinatore è eletto dal Consiglio del Dipartimento, a maggioranza degli aventi diritto al voto, tra i professori a tempo pieno responsabili di un insegnamento nel relativo corso di studio. Dura in carica tre anni ed il mandato è rinnovabile una sola volta. In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il Decano dei professori della Commissione di coordinamento.

3. Il Coordinatore:

a) convoca e presiede la Commissione;

b) promuove e coordina l'attività didattica del corso di studio e riferisce al Consiglio di Dipartimento e di Scuola;

c) sottopone al Consiglio di Dipartimento e di Scuola le proposte della Commissione e cura l'esecuzione delle delibere dei Consigli in materia didattica;

d) collabora con il Direttore del Dipartimento o il Presidente della Scuola per i rapporti con il Nucleo di Valutazione e per la valutazione dei requisiti dell'offerta formativa.

4. La Commissione per il coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale è istituita dal Dipartimento in cui il corso è incardinato. Ne fanno parte tutti i professori, inclusi i professori a contratto, e i ricercatori responsabili di un insegnamento nel corso di studio, anche se non afferenti al Dipartimento. Fanno parte della Commissione i rappresentanti degli studenti del corso di laurea eletti nel Consiglio di Dipartimento, iscritti al corso stesso.

5. La Commissione:

a) coordina l'attività didattica;

b) esamina e approva i piani di studio presentati dagli studenti e tutte le altre pratiche didattiche;

c) sperimenta nuove modalità didattiche;

d) espleta tutte le funzioni istruttorie. Formula proposte e pareri in merito all'Ordinamento didattico, al Regolamento didattico e al Manifesto degli studi dei corsi di studio, che il coordinatore trasmette per l'approvazione al Consiglio di Dipartimento;

e) elabora il documento annuale di autovalutazione del corso di studio che il Consiglio di Dipartimento trasmette alla Commissione paritetica docenti-studenti;

f) svolge tutte le altre funzioni a essa delegate dal Consiglio di Dipartimento.

6. In caso di corsi di studio di nuova istituzione tutte le funzioni istruttorie sono svolte dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 46.

Dottorato di ricerca

1. Un Dipartimento o una Scuola, o un insieme coordinato di queste strutture, propone l'attivazione dei corsi di Dottorato di ricerca nel rispetto della normativa vigente, prevedendo quanto necessario per l'organizzazione ed il funzionamento degli stessi. La proposta di attivazione viene strutturata secondo quanto previsto da apposito Regolamento in materia.

2. L'organizzazione e il funzionamento dei corsi di dottorato sono disciplinati dalla legge, dal Regolamento in materia e da eventuali convenzioni, anche di tipo consortile, con altri Atenei italiani e stranieri.

3. I corsi di Dottorato sono obbligatoriamente riuniti in Scuole di Dottorato, in base ad affinità tematiche, al fine dell'ottimizzazione delle risorse e delle attività didattiche. Le Scuole di Dottorato sono istituite su proposta di un Dipartimento o di una Scuola, o di un insieme coordinato di essi, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

4. Il funzionamento delle Scuole di Dottorato, la attivazione o la disattivazione di singoli corsi di dottorato sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento, adottato secondo le linee guida fissate dal Senato accademico e approvate dal Consiglio di Amministrazione.

5. I corsi e le scuole di dottorato sono oggetto di valutazione da parte del Nucleo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, legge n. 240/2010, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella *Gazzetta Ufficiale*, sono avviate le procedure per la costituzione di tutti i nuovi organi. Quelle per la costituzione del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione nella nuova composizione devono concludersi entro 60 giorni.

2. In prima applicazione il Senato accademico ed il Consiglio degli Studenti nella attuale composizione procedono alla designazione ed alla elezione delle componenti a ciascuno spettanti.

Art. 48.

1. Entro 5 mesi dalla costituzione del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2012 deve essere completato il procedimento di costituzione dei nuovi Dipartimenti e contestualmente disattivati i precedenti.

2. Il Senato Accademico, qualora l'iniziativa per costituire i nuovi Dipartimenti non sia assunta entro 3 mesi dal termine di costituzione del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione e comunque non oltre il 31 ottobre 2012, adotta le determinazioni più idonee perché si provveda alla costituzione stessa.

3. Nel caso in cui singoli professori e ricercatori non abbiano aderito ad alcun Dipartimento entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, provvede il Senato Accademico sulla base di criteri di affinità scientifico-disciplinare e/o didattica.

Art. 49.

1. Per l'ipotesi in cui più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinari, intendano affidare funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi ad un'unica struttura di raccordo, al fine di consentire il tempestivo avvio del processo di organizzazione dell'Ateneo, vengono individuate le seguenti Scuole che, in sede di prima applicazione, possono essere istituite entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per la costituzione dei Dipartimenti:

a) Scuola delle Scienze Umane e Sociali;

b) Scuola delle Scienze e delle Tecnologie per la Vita;

c) Scuola di Medicina e Chirurgia;

d) Scuola Politecnica e delle Scienze di Base.

2. È possibile procedere alla modifica della denominazione delle suindicate Scuole. L'articolazione delle Scuole può essere oggetto di variazioni trascorsi 24 mesi dalla loro costituzione.

Art. 50.

1. Il procedimento di costituzione degli organi di governo delle Scuole deve concludersi entro 3 mesi dal completamento della costituzione dei nuovi Dipartimenti.

2. Le attuali Facoltà cessano di svolgere le proprie funzioni alla data prevista per la costituzione delle nuove strutture dipartimentali e comunque non oltre il termine di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 1994, n. 444.

3. Il passaggio dei professori e ricercatori dalle attuali Facoltà di appartenenza ai nuovi Dipartimenti deve garantire la continuità delle at-

tività didattiche e di ricerca in tutte le sedi dell'Ateneo, nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nelle Facoltà, con specifico riferimento alla sede di svolgimento di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure concorsuali, di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali il docente ha assunto il servizio.

4. Gli attuali Poli vengono disattivati alla data prevista per la costituzione delle nuove strutture dipartimentali.

Art. 51.

1. Gli attuali organi collegiali e monocratici elettivi, decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal presente Statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 9 della legge n. 240/2010, come modificato dall'art. 49 del decreto-legge 9/2/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35.

Art. 52.

1. I Centri di ricerca ed i Centri interdipartimentali attualmente in funzione presso l'Università all'atto di costituzione dei nuovi organi sono riorganizzati secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 53.

1. Nella composizione degli organi collegiali va rispettato il principio delle pari opportunità.

2. È fatto divieto ai componenti degli organi di governo dell'Ateneo di ricoprire ogni altra carica presso altre Università italiane statali, non statali e telematiche, presso Fondazioni universitarie, nonché incarichi di natura politica, pena decadenza. È fatto altresì divieto, per i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Rettore - limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione - e per i Direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso Senato - qualora risultino eletti a farne parte - pena la decadenza: di essere componente di altri organi dell'Università salvo che del Consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle scuole di specializzazione o di far parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

Art. 54.

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e il conferimento di incarichi in strutture previste dal presente Statuto sono riservati a professori e ricercatori che assicurino un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.

2. Per tutte le procedure elettive viene adottato il sistema della preferenza unica.

Art. 55.

1. La sostituzione dei componenti degli organi collegiali, in caso di cessazione anticipata dalla carica, avviene immediatamente e comunque non oltre 60 giorni. Lo svolgimento di tali funzioni per un periodo inferiore ai 12 mesi non viene computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato.

2. I componenti degli organi collegiali e di governo decadono dalla carica se non partecipano ad almeno la metà delle sedute dell'organo convocate in un anno solare.

Art. 56.

1. Il funzionamento dell'Università è disciplinato, oltre che dalle norme in materia di ordinamento universitario, diritto allo studio, stato giuridico e trattamento economico del personale universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti emanati ai sensi della vigente normativa, anche dai Regolamenti di Ateneo, vigenti al momento della entrata in vigore del presente Statuto, che non siano incompatibili con lo stesso e con la legge n. 240/2010.

Art. 57.

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, dal Senato accademico con la maggioranza assoluta dei componenti. Esse sono trasmesse al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

12A06158

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nanocoll»

Estratto determinazione V&A/704/2012 del 22 maggio 2012

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «NANOCOLL», nella forma e confezione: «0,5 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 5 flaconcini multidose da 10 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare AIC: GE Healthcare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Galeno, 36, 20126 - Milano - Codice fiscale 01778520302.

Confezione: «0,5 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 5 flaconcini multidose da 10 ml - AIC n. 038981015 (in base 10) 155MDR (in base 32).

Forma farmaceutica: kit per preparazione radiofarmaceutica, polvere per soluzione iniettabile.

Validità prodotto: 12 mesi dalla data di produzione per il prodotto integro e 6 ore dalla marcatura.

Produttore del principio attivo: CAF-DCF cvba-scrl stabilimento sito in Departement Central De Fractionnement de la Croix-Rouge, Rue de Tyras 109 - B-1120 Bruxelles - Belgio (produttore Pasta *V)*; Sanquin, stabilimento sito in Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam, - Olanda (produzione e rilascio principio attivo - soluzione di albumina umana).

Produttore del prodotto finito: Gipharma S.r.l. stabilimento sito in via Crescentino - 13040 Saluggia - Vercelli (produzione controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 flaconcino multi dose contiene:

principio attivo: albumina umana particelle nanocolloidali 0,5 mg;

eccipienti: cloruro stannoso diidrato 0,2 mg; glucosio anidro 15 mg; poloxamer 238 2 mg; sodio fosfato bibasico anidro 0,5 mg; sodio fitato anidro 0,25 mg; azoto q.b.

Indicazioni terapeutiche: medicinale solo per uso diagnostico. Dopo marcatura con Sodio Pertecnetato (^{99m}Tc) soluzione iniettabile, il prodotto può essere usato per:

somministrazione endovenosa:

visualizzazione del midollo osseo (il prodotto non è adatto per lo studio dell'attività emopoietica del midollo osseo);

visualizzazione di processi infiammatori in aree diverse da quelle addominali.

somministrazione sottocutanea:

visualizzazione delle vie linfatiche, per verificare l'integrità del sistema linfatico e differenziare fra ostruzioni linfatiche e venose.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: AIC n. 038981015 - «0,5 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 5 flaconcini multidose da 10 ml.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: AIC n. 038981015 - «0,5 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 5 flaconcini multidose da 10 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatto salvo un periodo transitorio della durata di 90 giorni, a decorrere da tale data, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. La stessa Determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A06481

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 7 giugno 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 12 cittadini italiani, muniti di autocertificazioni attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Proposta di legge di iniziativa popolare per l'istituzione del Reddito Minimo Garantito"

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Comitato Promotore per il Reddito Minimo Garantito - Via Goito n. 39 - 00185 ROMA - tel. 06-49776611 - e.mail: redazione@sxmail.it;

12A06571

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Estensione di abilitazione della Società TECNOPROVE S.r.l., in Ostuni, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n. 5371 del 15/05/2012, la Società Tecnoprove S.r.l. con sede in via dell'Industria s.n.c. - Zona Industriale - 72017 Ostuni (BR), è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 "Resistenza meccanica e stabilità", all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di Certificazione ed Ispezione:

Prodotti prefabbricati di calcestruzzo (EN 15037-2:2011, EN 15037-3:2011, EN 15037-4:2010)

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

12A06416

Estensione di abilitazione della Società GEOLAB S.r.l., in Carini, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n. 5375 del 15/05/2012, la società Geolab S.r.l. con sede in Carini (PA) - Area Industriale - via De Spuches s.n., è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 "Resistenza meccanica e stabilità", all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di Certificazione ed Ispezione:

Prodotti prefabbricati di calcestruzzo (EN 15037-1:2008, EN 15037-2:2011, EN 15037-3:2011, EN 14991:2007, EN 14992:2007, EN 15050:2007, EN 15258:2008, EN 12794:2005, EN 14843:2007)

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

12A06417
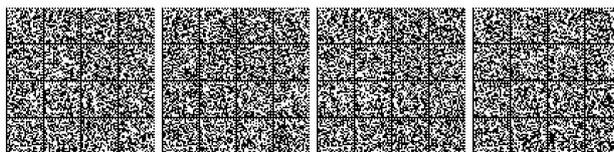
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010:

Esaminata la documentata domanda presentata tramite la Regione Abruzzo dal Consorzio Tutela DOC "Terre Tollesi" o "Tullum", intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre Tollesi" o "Tullum", nel rispetto della procedura semplificata di cui all'art. 10, comma 6, del citato D.M. 16 dicembre 2010;

Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione dell'8 maggio 2012 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre Tollesi" o "Tullum".

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ex Ufficio SAQ IX - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "TERRE TOLLESI" O "TULLUM"

I commi 10, 11 e 12 dell'art. 5 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Terre Tollesi" o "Tullum", da ultimo modificato con decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2011, sono sostituiti dal seguente testo:

«Per i vini a denominazione di origine controllata "Terre Tollesi" o "Tullum" bianco, nonché per i vini "Terre Tollesi" o "Tullum" con specificazione di vitigno a bacca bianca di cui all'art. 2 l'immissione al consumo è consentita a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.

Per i vini a denominazione di origine controllata "Terre Tollesi" o "Tullum" rosso, nonché per i vini "Terre Tollesi" o "Tullum" con specificazione di vitigno a bacca rossa di cui all'art. 2 l'immissione al consumo è consentita a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della raccolta delle uve.

Per il vino a denominazione di origine controllata "Terre Tollesi" o "Tullum" bianco superiore l'immissione al consumo è consentita a partire dal 31 marzo dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.».

12A06418

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto 1° marzo 2012, n. 71, del Ministero degli affari esteri, recante: "Modalità di armonizzazione del regime giuridico delle rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di cooperazione allo sviluppo conclusi negli esercizi finanziari fino al 2010.". (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 128 del 4 giugno 2012).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella modulistica allegata, dopo la "Scheda Programma" deve intendersi inserita la seguente "Scheda Paese":

«

Ministero degli Affari Esteri
DIREZIONE GENERALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

SCHEDA PAESE

Paese:
Ambasciata d'Italia a :
Periodo di riferimento: dal … al

FINANZIAMENTI E RENDICONTI						
Atti approvativi	Importi accreditati	Valuta	Capitolo o Fondo Speciale	Importi rendicontati	Restituzioni CEBS	Eventuali annotazioni
TOTALI						

Per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 4 del regolamento di cui al DI n. , sono approvati i rendiconti delle spese afferenti ai surriportati accreditamenti

Data,

Il Direttore Generale
oppure Il Capo Ufficio
oppure Il dirigente delegato dal Direttore Generale

Visto di presa d'atto e di conformità alle disposizioni del regolamento di cui al DI n.
Data,

Il Direttore dell'Ufficio Centrale del Bilancio

».

12A06570

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.